

CLXX.

2ª TORNATA DI LUNEDÌ 16 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma comunale e provinciale* — Il deputato Papa ritira un suo emendamento sull'articolo 47 — Il deputato Basteris svolge un emendamento sul detto articolo firmato anche dal deputato Bonasi — Il presidente dichiara che la Commissione ha accettato gli emendamenti presentati dai deputati Sonnino e Quattrocchi — Il deputato Luporini raccomanda un suo emendamento — Parlano i deputati Valle, Del Giudice, Napodano e Sanguinetti — Parla il presidente del Consiglio — Risponde il deputato Di Rudinè — Parla il deputato Lacava, relatore, associandosi a quanto aveva detto il presidente del Consiglio — Il deputato Cavallotti ritira un suo emendamento — Il deputato Quattrocchi insiste nel proprio — I deputati Di San Donato, Valle, Luporini e Pignatelli ritirano i loro emendamenti — Il deputato Baccarini dichiara che aderisce all'emendamento del deputato Di Rudinè — Il deputato Di Rudinè insiste nel suo emendamento — Il presidente annuncia che sull'emendamento Di Rudinè è stata chiesta la votazione nominale — Il deputato Adamoli, segretario, fa la prima e la seconda chiama — Il presidente comunica alla Camera che l'emendamento del deputato Di Rudinè è stato respinto — Il deputato Quattrocchi ritira il suo emendamento — Parlano i deputati Lacava, relatore, e Marin — Parlano il presidente del Consiglio e il deputato del Giudice — È approvato l'articolo 47 — Discorrono i deputati Di San Donato e Puglia sull'articolo 48 — Risponde il deputato Lacava, relatore — È approvato l'articolo 48 — Parlano i deputati Toscanelli e Puglia sull'articolo 49 — Risponde il deputato Lacava, relatore — Il deputato Oliverio presenta un emendamento — Il deputato Fazio ne svolge un altro — Parla il deputato Di San Donato — Risponde il deputato Giolitti, commissario — È approvato l'articolo 49 — Il deputato D'Arco parla per una dichiarazione — Il deputato Peruzzi svolge un emendamento — Il presidente del Consiglio dichiara che l'accetta — Parlano i deputati Torraca e Lacava, relatore — Sono approvati gli articoli 50, 51 e 52 — Parla il deputato Mussi — Risponde il deputato Lacava, relatore — È approvato l'articolo 52 — Parla il deputato Maffi — Si approvano gli articoli 53 e 54 — Parlano i deputati Lacava, relatore e Luporini — Sono approvati gli articoli 55 e 56 — Parlano i deputati Vacchelli, Di San Donato e Giolitti — Il deputato Maffi svolge e poi ritira due emendamenti agli articoli 58 e 59 — Il deputato Puglia svolge un emendamento all'articolo 58 che è approvato — Approvasi l'articolo 59 dopo osservazioni del

deputato Toscanelli — Il deputato Majocchi svolge un articolo aggiuntivo che viene rimandato all'articolo 66. — I deputati Tcaldi e Solimbergo presentano e svolgono due interrogazioni sulla mancanza del ghiaccio a Massaua — Risposta del ministro della marina.

La seduta comincia alle 2.10 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4354. La Camera di commercio di Milano, e Francesco Dubini, presidente dell'Associazione serica, chiedono che la voce *Seta a cucire* sia nel repertorio della tariffa doganale dichiarata esente dal dazio d'uscita.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco dagli omaggi pervenuti alla Camera.

Adamoli, segretario, legge:

Dal deputato Luciani. — Il regio Arcispedale di Santa Maria Nuova. Suoi benefattori, e sue antiche memorie; una copia;

Dallo stesso. — VI centenario della fondazione di Santa Maria Nuova. Parole commemorative del consigliere Luciano Luciani; una copia;

Dal sindaco del comune di Conselice. — Relazione concernente gli antichi statuti ed ordinamenti di quel comune, una copia;

Dal ministro dell'istruzione pubblica. — Notizie degli scavi. — Mesi di marzo ed aprile 1888, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute: gli onorevoli Cagnola, di giorni 15; e Paroncelli di 15.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Nella seduta di stamattina, sull'articolo 47, che si riferisce alla nomina dei sindaci, sono stati svolti diversi emendamenti: uno, per effetto del

quale l'elezione del sindaco sarebbe fatta direttamente dagli elettori; ed altri, per effetto dei quali l'elezione dei sindaci si farebbe per mezzo dei Consigli comunali.

Ora passeremo allo svolgimento degli emendamenti che si riferiscono ad altri sistemi.

Onorevole Papa, Ella propone che l'elezione del sindaco, per parte dei Consigli municipali, abbia luogo soltanto nei capoluoghi di provincia o in quelle città che hanno una popolazione superiore ai 10,000 abitanti. Mantiene, onorevole Papa, il suo emendamento?

Papa. Lo ritiro.

Presidente. Ora viene l'emendamento degli onorevoli Bonasi e Basteris, che è il seguente:

“ Art. 47. Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto. ”

L'onorevole Basteris ha facoltà di svolgerlo.

Basteris. La riforma, che conferisce ai Consigli comunali la nomina del sindaco, la vuole l'onorevole Di Rudini, la vuole l'onorevole Cavallotti coi suoi amici; l'ha difesa questa mattina, molto eloquentemente, l'onorevole Martini. Il capo del Governo ha dichiarato che ad essa, in massima, non è contrario.

Questa concordia di opinioni nelle varie parti della Camera, a mio avviso, dovrebbe essere l'indizio più chiaro, la garanzia più sicura che questa riforma è opportuna, è giusta, è accettabile. Oltre di che, questa riforma è oramai attuata in tutti gli Stati civili e liberi, salve poche eccezioni, ed ha anche le sue radici nelle nostre antiche tradizioni italiane.

Dopo di ciò voi intenderete, onorevoli colleghi, come io non possa essere contrario all'elezione del sindaco per parte dei Consigli comunali.

Debbo però dichiarare che in mente ho dei dubbi, delle ansietà, le quali non posso vincere; dubbi ed ansietà che derivano dalle condizioni politiche del nostro paese; dubbi ed ansietà che io domando alla Camera il permesso di svolgere e che sono il fondamento della proposta che io ho l'onore di sottoporre ad essa.

Il sindaco elettivo, a mio avviso, è un insti

tuto politico, non dissimile da tutti gli altri istituti politici; esso non ha un valore assoluto; prende invece importanza, utilità dalle condizioni morali, intellettuali, sociali e politiche in cui il medesimo si svolge e si attua. Questo principio io credo che sia accettato da tutti gli uomini di Stato; e, anche questa mattina, l'onorevole Cavallotti, fino a un certo punto, vi ha fatto adesione: in quanto che riconobbe che diritto assoluto dei cittadini è di esercitare il diritto elettorale, ma non è un diritto assoluto quello di esser chiamati ad amministrare.

Così essendo le cose, voi intenderete come il capo del Governo, che ha la responsabilità degli interessi generali, della sicurezza, prosperità e grandezza della patria, essendo venuto a dichiarare solennemente, davanti al Parlamento, che l'attuazione della riforma, vagheggiata e proposta da molti nostri egregi colleghi, non è scevra di gravi pericoli ed ha posto su di essa la questione di fiducia, voi comprenderete, dico, la ragione delle mie ansietà e dei miei timori.

Di fronte a siffatto pericolo, io mi arresto, nè mi sento l'ardire di andare oltre al punto segnato dall'onorevole presidente del Consiglio. E mi arresto tanto più, pensando che il capo del Governo è tal uomo, che ha combattuto, tutta la sua vita, per la libertà, e che nessuno potrà tacciare di essere timido amico delle innovazioni radicali e dei progressi democratici.

Ho detto che i miei dubbi derivano dalle condizioni politiche del paese, e ora aggiungo, che questi dubbi sorgono altresì nell'animo mio per lo stato attuale della nostra legislazione, e per la doppia qualità che riveste il sindaco.

Se il sindaco non fosse che il capo del Comune, se al sindaco non incombesse altra funzione che quella di governare gl'interessi comunali, io mi accorderei facilmente coi fautori della riforma del sindaco elettivo per tutti i Comuni.

Io convengo con coloro che vogliono il sindaco elettivo in tutti i Comuni che nessuno è più competente a conoscere i veri interessi del Comune che i consiglieri comunali, che nessuno è più in grado di designare il capo più degno, più idoneo del Comune che il collegio comunale. Ma, è noto a tutti che il sindaco è altresì il rappresentante del Governo, e le funzioni a lui affidate, come rappresentante del Governo, sono gravi, importanti e di molteplice natura.

La enumerazione che di coteste attribuzioni fa la legge comunale, non è che la parte minima. Ho voluto prender nota di tutte le facoltà, di tutti gli incarichi che le leggi speciali affidano al sindaco,

ne ho riempite tre facciate, ma mi prendo ben guardia di darne lettura per non tediare la Camera, e perchè esse sono ben note a tutti.

Fra queste attribuzioni ve ne sono alcune d'indole molto delicata. Il sindaco ha l'ufficio importantissimo di vegliare all'esecuzione di tutte le leggi.

Nei comuni il Governo non ha altro organo, altro rappresentante tranne che il sindaco. Il sindaco non solo è incaricato della polizia giudiziaria, ma ha altre funzioni assai più importanti, quella di provvedere alla sicurezza pubblica.

È il sindaco che deve vegliare alle operazioni di censimento, è il sindaco che provvede alle operazioni di leva, è il sindaco che, nei momenti difficili, in cui può versare la patria, provvede alla mobilitazione dell'esercito ed a tutto ciò che ad essa si attiene.

Dello stato civile non parlo: è cosa troppo nota a tutti.

Ma questo non è per me il maggiore pericolo: non è della regolare tenuta dello stato civile che mi preoccupa, ma d'interessi più gravi.

In questa dualità di funzioni, in questa doppia qualità che riveste il sindaco, consiste, a mio avviso tutto il nodo della questione, tutta la difficoltà della riforma che si propone.

Tutte le obiezioni che si possono fare al sistema del sindaco elettivo nascono da questa doppia qualità, nascono dalla difficoltà di dare una seria garanzia degli interessi generali dello Stato; senza di ciò agli argomenti degli onorevoli Martini e Cavallotti adottati a sostegno del sistema del sindaco elettivo sarebbe difficile dare una confutazione vittoriosa.

Ho parlato dei timori. A questo riguardo quantunque con molta ripugnanza, imprendo a toccare un argomento del quale troppo suolsi abusare.

Io penso (che Dio lo sperda!) che contro l'Italia possa essere mossa una guerra, e che scopo di guerra sia di attentare alla nostra integrità nazionale.

Io domando all'onorevole presidente del Consiglio se, dato questo frangente, egli sia pienamente sicuro che la patria non correrà nessun pericolo, se la difesa della patria sarà efficace quando strumento dell'azione del Governo nei piccoli lontani comuni non saranno che i sindaci che il Governo non ha nominato e da lui non dipendono e in cuor loro possono parteggiare per lo straniero?

Se su ciò l'onorevole presidente del Consiglio ha l'animo sicuro e tranquillo, io mi arrendo

a lui e non mi oppongo a tutte le proposte che sarà per fare.

L'onorevole Cavallotti ha detto stamane che questo pericolo è immaginario, che l'amore della patria scalda il petto di tutti gli italiani, e ogni reazione, ogni tentativo contro l'unità e l'integrità della nazione è impossibile.

È vero quello che dice l'onorevole Cavallotti, imperocchè, se egli è qui a far leggi, se qui siamo tutti è appunto perchè l'amore della libertà e della patria scalda l'anima di tutta la nazione.

Ma credo che non bisogna fidarsi troppo. Sono più vecchio molto dell'onorevole Cavallotti, e ricordo dei pericoli gravi che la libertà italiana corse in Piemonte. Ricordo gli avvenimenti del 1857, quando la reazione clericale entrò inaspettata, in grossa falange, nel Parlamento subalpino.

I grandi uomini che allora governavano la cosa pubblica, il Cavour ed il Rattazzi, avevano la stessa convinzione, la stessa tranquillità che ha l'onorevole Cavallotti; anche essi pensavano che le libertà pubbliche non correvano alcun pericolo: che contro il segreto agitarsi della setta clericale non erano da prendersi precauzioni: doveva aversi fiducia nel patriottismo della nazione.

Ora tutti sanno quello che avvenne. Mentre Paese e Governo si cullavano in quelle dolci illusioni, una grossa schiera di reazionari e di clericali invadeva il Parlamento.

Odo dire che la falange era piccola e non temibile. Ed io rispondo che se fosse stata piccola e non temibile sarebbe lasciata stare al suo posto; avrebbe continuato a sedere nei banchi del palazzo Carignano, e non si comprenderebbe la lunga ed aspra lotta per cacciarla via e ridare al paese la sicurezza delle sue libere istituzioni.

Lascio quest'argomento e passo ad altro.

Io ammetto il sindaco elettivo in tutti i comuni ma esigo dei temperamenti che garantiscano l'azione del Governo e assicurino gl'interessi generali.

Questo è il concetto del mio emendamento.

Si dirà che la facoltà data al Governo di rimuovere il sindaco, è una garanzia sufficiente. Io non lo credo.

Noi tutti c'industriamo di fare una legge per avere una buona amministrazione e non possiamo appagarci di quei temperamenti che solo giovano a risarcire il danno avvenuto. Il danno noi vogliamo prevenirlo.

Adunque, io reputo questa sanzione insufficiente allo scopo che la Camera deve avere di mira.

Riguardo ai pericoli che ho accennato e che

potrebbero derivarne alla nazione in un momento terribile e pericoloso, alcuni hanno detto: ma perchè vi preoccupate dei sindaci? Il Governo ha modo di supplire al loro difetto, alla loro inerzia, all'incapacità, al mal volere: li destituirà e a fare le loro veci manderà dei commissari, i quali soprintenderanno alle operazioni di leva, alla mobilitazione, a tutto ciò che richiede la difesa e la salute della patria.

Ma, in verità, io non so se possa questo rimedio giovare; io non so se in quei momenti i commissari governativi giungeranno in tempo per fare i provvedimenti necessari.

Ho detto che in quasi tutti i paesi civili è il Consiglio comunale o l'assemblea degli elettori che elegge il capo del comune. Ciò avviene segnatamente in Germania ed in altri Stati nordici. In quegli Stati il diritto di eleggere il capo, il borgomastro è temperato da un correttivo potente ed è questo: che la nomina fatta o dal Consiglio del comune o dall'assemblea degli elettori deve essere approvata dall'autorità superiore, dal potere centrale o dalle Diete locali. E se il sindaco o il borgomastro eletto non fosse di gradimento del Governo, questo lo respinge e se nasce conflitto, è sempre l'autorità del Governo che la vince. E come la vince? Mandando un commissario, il quale amministra gli affari del comune, poichè l'assemblea degli elettori od il Consiglio comunale non abbiano nominato un sindaco o borgomastro che sia accetto al Governo.

Così si procede in que' paesi dove si procede con molta serietà e molta logica. E se si avessero a prendere degli esempi dalle nazioni straniere io confesso che sarei più inclinato a seguire gli esempi di quelle nazioni che accennano a grandezza ed a progresso che di quelle nelle quali mi sembra di scorgere dei segni di decadimento. Dopo ciò la mia proposta consiste in questo: nel rendere elettivo il sindaco unicamente nei capoluoghi di circondario e di provincia. La ragione di questo mio emendamento credo sia molto logica e molto razionale. Ciò che mi preoccupa in questa riforma del sindaco elettivo per tutti i comuni è che il Governo non ha garanzie sufficienti a tutela degl'interessi generali e della sicurezza pubblica.

Ma nei capoluoghi di provincia, e di circondario il Governo ha il suo rappresentante. Il sindaco in queste città non attende che alla cura dell'amministrazione locale; in queste città il Governo è tutelato dai suoi rappresentanti, tutte le attribuzioni che negli altri comuni sono conferite

al sindaco là sono esercitate dal prefetto o sottoprefetto.

Io non aggiungerò altre parole. Domando scusa alla Camera se ho svolto più lungamente di quanto mi era proposto l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, e lo raccomando alla sua benevolenza. (*Bene!*)

Presidente. Ora verrebbe lo svolgimento delle proposte per effetto delle quali il sindaco dovrebbe essere eletto oltre che nei capoluoghi di mandamento anche nei centri che hanno una popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

La Commissione però ha accettato le proposte degli onorevoli Sonnino e Quattrocchi che sono in questo senso.

Onorevole Sonnino, la sua proposta è accettata.

Sonnino. Ringrazio.

Presidente. Onorevole Quattrocchi, la sua proposta è accettata.

Quattrocchi. Essendo accettata non ho che da ringraziare.

Presidente. Rimane quella dell'onorevole Luporini, la quale vorrebbe che si estendesse la nomina del sindaco ai comuni che hanno più di 4000 abitanti.

Onorevole Luporini, la mantiene?

Luporini. Se mi permette, io, senza abbandonarla, la raccomanderei al Ministero ed alla Commissione.

Presidente. Ora viene l'emendamento proposto dall'onorevole Valle, per estendere la facoltà di elezione del sindaco ai comuni aventi una popolazione non inferiore a 3000 abitanti.

Onorevole Valle, lo mantiene?

Valle. Lo mantengo; ed eccone le ragioni.

Io, in principio, son favorevole alla elezione del sindaco per tutti i comuni. Quando però questo principio non si volesse dal Governo accettare, propongo che la facoltà di eleggere il sindaco si estenda almeno a tutti i comuni aventi una popolazione superiore a 3000 abitanti, nei quali, essendovi 20 consiglieri, la elezione può essere fatta con migliori e più larghi criteri. Con l'emendamento da me proposto si estenderebbe la facoltà di eleggere il sindaco a 2909 comuni, rimanendone pur sempre 5350 in cui il sindaco dovrebbe essere nominato con decreto reale.

Con questo emendamento sarà diminuito il caso di vedere alcuni comuni di 2000 abitanti e meno avere il sindaco elettivo; ed altri con una popolazione variabile dai 3000 ai 10,000 abitanti avere il sindaco di nomina regia, cosa che non mi par giusta. Quindi mantengo l'emendamento da me proposto, volendo attendere, avanti di deci-

dermi a ritirarlo, le dichiarazioni che sarà per fare il presidente del Consiglio.

Presidente. L'onorevole Calvi non è presente. Si intende quindi che egli non insiste nell'emendamento da lui proposto.

Ora viene l'emendamento proposto dall'onorevole Del Giudice, che dice di:

“ *Sostituire al secondo comma i seguenti:*

“ Per gli altri comuni il Consiglio designerà, a maggioranza di voti, tre dei suoi membri, tra i quali, su proposta del prefetto, il ministro dell'interno farà la nomina.

“ Quando il prefetto non trovasse nella terna soggetti idonei, può respingerla. Esso può per lo stesso motivo rifiutare una seconda terna. In questo caso esso proporrà al ministro, con rapporto motivato, un nome fuori terna. ”

L'onorevole Del Giudice ha facoltà di svolgerlo.

Del Giudice. Lo scopo del mio emendamento è evidente; conciliare i diversi sistemi, evitando che il trionfo dell'uno distrugga assolutamente l'altro. Io quindi lo raccomando alla Commissione ed all'onorevole ministro, rinunciando a svolgerlo; (*Bravo!*) e dichiaro che, purchè ne sia accettata la sostanza, qualunque mutamento nella forma verranno introdurre la Commissione e l'onorevole ministro, io sono disposto ad accettarlo. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Napodano ha presentato il seguente emendamento:

“ Aggiunta all'articolo 47. Per tutti gli altri comuni il sindaco sarà nominato dal Governo sopra una terna proposta dal Consiglio comunale nella tornata autunnale. ”

Mi pare che sia eguale a quello dell'onorevole Del Giudice.

L'onorevole Napodano ha facoltà di svolgerlo.

Napodano. Sarò brevissimo come al solito. Io raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione la proposta che ho fatta, non sapendo che un'altra simile ne fosse stata presentata dall'onorevole del Giudice.

A me pare, che essa concili molti dei sistemi proposti. Noi accettiamo il principio che il sindaco sia assolutamente elettivo; quindi non ci pare che la facoltà di eleggerlo possa esser negata ad alcuni comuni, solo perchè non abbiano una data popolazione, o non siano capoluogo di mandamento. Ciò mi pare che sia affidarsi ad un criterio non troppo esatto. Ricorderò alla Camera che nelle provincie ex-pontificie ed in quelle

dell'ex-regno delle Due Sicilie, il sindaco si nominava appunto sulla terna che si proponeva dal Consiglio comunale. Ora non è presumibile che i tempi presenti siano meno liberali dei tempi passati; confido quindi che questo concetto conciliativo venga accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Presidente. Ora verrebbe la proposta aggiuntiva dell'onorevole De Bernardis; ma non essendo presente, vuol dire che non vi insiste.

Gli onorevoli Sanguinetti, Berio e Canevaro hanno presentato il seguente emendamento:

“ I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto, quando cessassero di essere capiluogo di provincia, di circondario, o di mandamento. ”

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgerlo.

Sanguinetti. Io non intendo di svolgerlo; ed i miei colleghi ed io ci rimettiamo interamente al ministro ed alla Commissione; ed ove ministro e Commissione dichiarino di non accettarlo, lo ritiriamo. (*Bravo!*)

Presidente. Non rimane più dunque che la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Bacchini che si riferisce alla nomina del sindaco, quante volte non sia eletto alla prima votazione.

“ Quando nessuno in due sedute, che però non potranno aver luogo nel medesimo giorno, abbia raggiunto la maggioranza assoluta, al Governo del Re sarà riservata la scelta fra i due, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, od anche fra più nel caso di parità di voti in ambedue le sedute. ”

È una modalità di elezione che l'onorevole Bacchini propone.

Ora darò facoltà al Governo perchè voglia esporre il suo parere. L'onorevole ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Comincio col liberarmi dagli emendamenti, i quali non sono di molta entità, mentre lo sono invece la proposta del sindaco elettivo in tutti i comuni, e la proposta dell'elezione del sindaco a suffragio diretto.

Prego l'onorevole Basteris di voler ritirare il suo emendamento; nel corso del mio discorso farò conoscere le ragioni per le quali gli ho indirizzato questa preghiera. Una volta messosi d'accordo colla Commissione, non è regolare che il Governo ritorni indietro.

Agli onorevoli Valle e Luporini dirò pure che non posso accettare i loro emendamenti.

Quello dell'onorevole Del Giudice potrebbe essere preso in considerazione; ma siccome la Commissione e il Ministero sono pronti ad ammettere, che la elezione del sindaco possa essere fatta dal Governo nel corpo dei consiglieri, parmi che questo debba contentare il nostro collega.

Sono 9 i deputati i quali hanno chiesto, che il sindaco sia elettivo in tutti i comuni.

Il sindaco elettivo è stato uno dei desiderati del partito liberale, e anche io ho parteggiato per questa riforma.

Quasi in tutta l'Europa, 7 od 8 Stati esclusi, il sindaco è elettivo.

Ma m'incoraggia il fatto, che questa riforma non sia stata accettata dal Belgio e dall'Olanda, paesi certo che in fatto di libertà e di progresso nel diritto pubblico non possono dirsi indietro ad alcuno.

V'ha un poco di più, o signori, in quei due Stati.

In quei due Stati il sindaco può essere nominato dal Governo, non solo nel corpo consiliare, ma al di fuori.

Nella Norvegia è il Re che lo nomina; non è così nella Svezia, dove il Re può nominare il sindaco, unicamente nei comuni che sono al disotto dei 25,000 abitanti.

Non dovete meravigliarvene, ove ricordate che nella Svezia il sistema elettorale è per classi, e che per ragioni speciali, che non possono militare per noi, là le campagne sono governate diversamente dalle città.

Nella Spagna il diritto di nomina dei sindaci è potestativo; i Consigli possono nominare l'alcaide, e può nominarlo il Governo, quando esso lo creda.

Prima, o signori, di stabilire le ragioni, per le quali il sindaco possa o debba essere elettivo, è necessario, che vi formiate una idea del Comune moderno, od almeno che io vi dica il modo come io lo concepisco.

Il Comune in origine fu il germe, da cui nacque lo Stato, anzi in certi tempi formò esso solo lo Stato.

Ciò trovate nei tempi primitivi dei grandi imperi, lo trovate alla decadenza, al risorgere dei nostri gloriosi Comuni. Ma il Comune moderno non è lo Stato.

Costituita la nazione, riordinato il grande Stato, il Comune non rimane che un ente morale, che vive per la legge ed agli scopi che la legge gli

assegna e definisce. È una ruota anch'esso nella vita dello Stato.

Nel nostro paese, lo ha detto poco fa il deputato Basteris, il sindaco ha un doppio ufficio: è amministratore del Comune; è ufficiale dello Stato, funzionario pubblico. A questo funzionario pubblico sono date molte attribuzioni.

Può il sindaco essere capo della polizia, ove manchi nel comune un delegato speciale; ha molte facoltà nella leva, nelle mobilitazioni delle truppe, nelle imposte, nella sanità, in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Pertanto, signori, onde soddisfare al principio generale che vuole che nei Governi liberi l'elemento elettorale influisca, manifesti il suo pensiero al Governo, era stato stabilito il doppio sistema: che il sindaco era nominato dal Governo, e che era scelto fra i consiglieri eletti dal popolo, in guisa che aveva la doppia fiducia degli elettori e del Governo.

Avente la fiducia degli elettori, amministrati avete la fiducia del Governo, governa, ed esercita quelle attribuzioni di governo che gli sono affidate dalle leggi.

Ora, trattandosi con questa riforma di meglio affermare l'autonomia del Comune, io aveva proposto da principio che il sindaco fosse elettivo nei capoluoghi di provincia e di circondario, fino ai grandi Comuni che hanno più di 10,000 abitanti. E lo feci con questo intento: È necessario che sia fatto un esperimento. Di più, è da notarsi che nei capoluoghi della provincia e del circondario vi sono funzionari dello Stato e nei Comuni al disopra di 10,000 abitanti vi è sempre un delegato che rappresenta la pubblica autorità.

La Commissione volle aggiungermi i capoluoghi di mandamento. Non mi opposi, perchè nei capoluoghi di mandamento v'è il pretore ed anche il delegato, (*Mormorio*) funzionari pubblici che dipendono dal Governo.

Ma non posso nascondervi, o signori, che questa riforma deve portarne un'altra non meno importante, vale a dire il riordinamento dei pubblici servizi.

È impossibile, o almeno assai difficile, che il sindaco elettivo possa servire lo Stato.

Or, se voi estenderete il sindaco elettivo a tutti i Comuni, voi produrrete una vera rivoluzione nel sistema governativo; essendo impossibile che le funzioni governative, come vi dissi un momento fa, restino nelle mani dei sindaci nei piccoli Comuni, dove le influenze locali sono più violente e più facili, dove manca (perchè non confessarlo?)

quella educazione politica, che in tutte le leggi dev'essere la nostra mira costante.

Nei piccoli comuni la nomina del sindaco sarebbe in balla dei grossi proprietari (*Rumori a destra e al centro*) dei grossi proprietari, signori; perchè essi soli hanno una certa cultura, danaro, e però una grande influenza; onde voi costituireste piccole oligarchie rurali, che sarebbero peggiori delle oligarchie urbane; imperocchè nelle città v'ha l'attrito delle opinioni ed il sindaco della stampa, ciò che manca nei Comuni rurali.

Come vedete, non è una ragione amministrativa, ma una ragion politica, quella che m'induce ad insistere nella proposta che ho concordato con la Commissione.

Io capisco, o signori, che in molti altri Stati d'Europa, dove non gli sono affidate funzioni di governo, il sindaco sia sempre elettivo; nel solo paese, al quale noi possiamo riferirci, perchè ha a un dipresso le istituzioni nostre, la Francia, dove il sindaco esercita le attribuzioni che esercita fra di noi, credete voi che cotesta innovazione abbia avuto un buon risultato? Basta guardare Parigi coi suoi sindaci elettivi.

Chi è il padrone di Parigi, il municipio o il Governo? Lo avete visto, in tutte le occasioni. (*Vivi commenti*).

Ma, o signori, bisogna non conoscere la storia, per negare questo fatto. Ed io non tollererei nel mio paese un Comune il quale, invece di amministrare, cercasse di governare; il quale osasse influire sul Governo e sul Parlamento. Sarebbe l'anarchia!

Non parlo dei pericoli del clericalume, i quali per me, in questo momento, non sono gli ultimi; esso è l'eterno nemico d'Italia, perchè vuole ridestare le lotte medioevali (*Segni di attenzione*) e riprendersi quel potere che la rivoluzione e lo Stato italiano hanno distrutto per sempre.

È vero, noi fummo potenti anche quando il Vaticano aveva soldati ed alleanze, e siam giunti ad abbatte la potenza civile; ma la questione oggi è mutata, e la guerra ed i mezzi per combattere sono diversi e più poderosi. In alcuni paesi d'Italia, dove il partito clericale non esisteva, dove poteva dirsi che il clero era civile, oggi non è più così.

I clericali mirano ad impossessarsi delle amministrazioni municipali; a mettersi alla testa della educazione del popolo; a disporre delle opere di beneficenza, facendone loro pro; e se mai giungessero allo scopo cui mirano nella maggioranza dei Comuni, noi saremmo costretti a lotte, anche legislative, le quali è meglio evitare. (*Commenti*).

L'onorevole Di Rudini mi chiese di sciogliere i deputati dalle pastoie in cui essi si trovano per le pretensioni dei loro elettori.

Io sono deputato da ventisette anni, e non c'è ministro, nè dei tempi della Destra, nè dei tempi della Sinistra, che abbia avuto da me la preghiera di nominare un sindaco; non me ne sono mai occupato, mai ci ho pensato. (*Commenti*).

Comunque sia, dobbiamo pensarci noi a curare questa piaga; io ho già cominciato a fare quanto era in me per sanarla, come molti deputati possono rendermene testimonianza; e seguirò sempre questa via.

L'onorevole Basteris mi chiese, se, in caso di guerra, se nei pericoli della patria, io mi sentirei sicuro delle sorti d'Italia, ove in tutti i Comuni fossero sindaci non nominati dal Governo e non dipendenti da lui.

Io gli ho risposto indirettamente, quando ho detto le ragioni per le quali intendo limitare il sindaco elettivo ai capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento, ed ai comuni di 10,000 abitanti, nei quali c'è sempre un funzionario del Governo. Non già che io dubiti delle nostre popolazioni, ma è necessario che il Re eserciti nei Comuni un'autorità diretta.

Ho detto anche di più, quando dissi a voi che questa legge ne rende necessaria un'altra, pel miglior ordinamento dell'azione amministrativa dello Stato, non potendosi lasciare ai sindaci elettivi tutte le attribuzioni che in virtù delle leggi attuali dovrebbero esercitarvi. (*Bene!*)

L'onorevole deputato Di San Donato vuole l'elezione diretta del sindaco.

Mi duole di non poter accogliere la sua proposta, e lo prego caldamente di ritirarla.

A parte la difficoltà dell'elezione, io vi prego di fare alcune considerazioni: il sindaco, nominato direttamente dagli elettori, sarebbe il germe di conflitti che bisogna evitare; esso per la sua origine avrebbe una potenza superiore a quella dei consiglieri comunali. Non essendo così, il sindaco è l'emanazione del Consiglio.

Col sindaco eletto dagli elettori, quando fosse riunito il Consiglio, il sindaco sarebbe il suo rivale e non il suo mandatario. Il sindaco ha funzioni proprie e quindi un valore proprio.

Sarebbe in minori proporzioni la ripetizione dell'antica teoria per la quale piansero tanto i francesi, quando l'adottarono pel Capo dello Stato con la costituzione del 48.

Luigi Napoleone diceva ai deputati che esso rappresentava il diritto e la nazione; il deputato singolarmente non era che un individuo.

La dipendenza del sindaco dal Consiglio è una necessità; nel caso inverso, quando spuntasse un dualismo tra il Consiglio ed il sindaco, chi vincerebbe?

Al contrario, se il sindaco è l'emanazione, il mandatario del Consiglio, è il potere esecutivo del Comune, difficilmente si potrebbe ribellare al Consiglio stesso: amministrare è secondare le deliberazioni del Consiglio medesimo, non fare atti di cui il Consiglio e le popolazioni possano dolersi.

Dunque, conchiudo: il Governo mantiene l'articolo come fu concordato colla Commissione, per ragioni politiche e di Governo. (*Commenti*).

Sì, questione di Governo, perchè, come già vi dissi, è impossibile che si governi col sindaco elettivo dappertutto: bisogna inoltre vedere come riuscirà l'esperienza, e poi, prepararsi alle riforme complete con una legge la quale diversamente riordini le funzioni dello Stato, e determini come i funzionari dello Stato debbano esercitare le loro attribuzioni.

Dopo ciò io aspetto fiducioso il vostro giudizio, ripetendovi che per noi questa è una questione politica e di Governo.

Presidente. Hanno chiesto di parlare l'onorevole Mussi e poi l'onorevole Di Rudini.

Mussi. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Di Rudini ha facoltà di parlare.

Di Rudini. Signori, non avrei chiesto di parlare se l'onorevole presidente del Consiglio non me ne avesse fatto quasi una necessità, ma poichè ne ho ottenuto la facoltà, comincerò anzitutto dal ringraziare l'onorevole Cavallotti per le cortesi parole, che egli ha pronunziato sul finire della seduta di stamane a mio riguardo.

Dal bardo della democrazia italiana io non mi poteva aspettare che un contegno così cortese come quello che ha tenuto l'onorevole Cavallotti... (*Rumori*).

E poichè sento rumoreggiare aggiungerò ancora che io lodo la condotta della estrema Sinistra la quale, pure appoggiando il Governo, sa mantenere la sua fisionomia e la sua indipendenza. (*Commenti*).

Sì, lodo l'estrema Sinistra perchè colla sua condotta mostra di rendersi gradatamente atta al Governo e la lodo altresì perchè oggi è l'unico, il solo contrappeso che esista in questa massa inerte che si chiama la maggioranza. (*Oh! oh!*)

Crispi, presidente del Consiglio. A voi! Accogliete il complimento! (*Commenti e mormorii*).

Di Rudini. L'onorevole presidente del Consiglio

ha dichiarato che questa era una questione politica; egli è nel suo diritto: ma mi permetta di dichiarargli che è veramente un lusso il porre la questione politica in questa assemblea! Nelle condizioni nelle quali noi oggi ci troviamo, il porre questa questione è lo stesso che far la guerra coi soldatini di piombo!

Crispi, presidente del Consiglio. (Con forza). L'abbiamo fatta anche con quelli di ferro, onorevole Di Rudini, e lei non c'era!

Di Rudini. Io credo che la interruzione dell'onorevole Crispi sia diretta ad altri e non a me!

Toscanelli. Spieghi il perchè!

Di Rudini. Perchè io non ho mancato di combattere in sostegno delle mie convinzioni!..

Crispi, presidente del Consiglio. Nel 1866..

Di Rudini.. sia come maggioranza, sia come minoranza. Mi rincresce che l'onorevole Crispi alluda al 1866. Non so che cosa egli voglia dire.

Se egli crede che qualsiasi osservazione che si possa fare in questa Assemblea sia una personalità verso di lui, per la quale egli debba rispondere con delle personalità, egli s'inganna; perchè io nella mia qualità di deputato non posso ammettere questo modo di condursi verso la Camera. (Bene! Bravo!)

Egli ha alluso al 1866, che cosa ho fatto io nel 1866, se non il mio dovere?

Crispi, presidente del Consiglio. Ne parleremo, se ce ne sarà bisogno.

Di Rudini. Io ho fatto quello che era rigorosamente il mio dovere, ed egli deve intendere come mi sanguini il cuore nel rammentare quei fatti, e credo che egli debba dolersi di aver voluto farmi un rimprovero di cui io non sono meritevole.

Presidente. Onorevole Di Rudini, l'onorevole presidente del Consiglio non voleva dir altro che tutti e due hanno fatto il loro dovere verso la patria. (ilarità).

Di Rudini. Me ne rimetto alla Camera, che ha udite le parole.

Presidente. Non si può dare diversa interpretazione alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini. Sta bene. Entriamo nell'argomento.

L'onorevole Crispi ha posto assai bene la questione, quando ha esposto la natura dello Stato moderno e le trasformazioni che sono avvenute nei comuni, e che ne han determinato gli uffici.

Io concordo con lui, riconosco che la tendenza dello Stato moderno è appunto questa di sopprimere e togliere ogni vita, ogni iniziativa nelle amministrazioni locali.

Crispi, presidente del Consiglio. Nient' affatto.

Di Rudini. Se questo non è il suo pensiero, io le dirò che esso è il mio.

Purtroppo lo Stato moderno, nelle sue manifestazioni, nelle sue esplicazioni, tende a spegnere la vita locale, esagerando la sua ingerenza nelle cose pubbliche.

Quando lo Stato moderno esagera la sua ingerenza nella sanità pubblica, nei lavori pubblici, nell'istruzione pubblica ed in tanti altri servizi, esso non fa che spegnere la vita locale. Io non condanno, non approvo; noto il fatto.

Ebbene, a me duole che si menomi e si spenga la vita locale e credo che dobbiamo fare il possibile, perchè si mantenga nelle amministrazioni locali quel tanto di vita che si può senza menomare l'alta missione, che lo Stato deve esercitare; ed è appunto perciò che io credo che sia utile, conveniente ed opportuno di lasciare ai comuni la scelta del loro sindaco.

L'onorevole Crispi notava, come fu già notato dall'onorevole Chimirri, che il sindaco non è soltanto l'amministratore del comune, ma è nello stesso tempo un funzionario del Governo.

Dovendo egli esercitare le funzioni di ufficiale del Governo, diceva l'onorevole Chimirri, io non credo che voi possiate abbandonare la sua scelta ai consigli comunali.

Io comprendo questa conclusione dell'onorevole Chimirri; ma non comprendo quella alla quale arrivano la Commissione ed il Governo che, cioè, la nomina dei sindaci sia abbandonata ai Consigli comunali solo nelle grandi città e nei capoluoghi di circondario e di mandamento.

Vi è una differenza fra i sindaci dei grandi e quelli dei piccoli comuni e la differenza è questa: che i sindaci dei grandi comuni sono funzionari essenzialmente politici ed i sindaci dei piccoli sono funzionari essenzialmente amministrativi.

Veramente vi è un'altra differenza (e questa sarebbe in favore della tesi contraria alla mia), cioè che i sindaci delle grandi città, non esercitano le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, che sono invece esercitate dai sindaci dei piccoli comuni; ma credo che sia ben raro il caso in cui il sindaco di un piccolo comune, abbia mostrato di non seguire le aspirazioni e gl'intendimenti del Governo.

Ora io sono perfettamente convinto che il Governo del Re, sia che il sindaco sia nominato da lui, sia che venga nominato dal Consiglio comunale, troverà sempre in esso un ufficiale di pub-

blica sicurezza devoto ed obbediente. Questo è il mio sentimento.

Io non comprendo dunque signori, le ragioni della distinzione che si vuol stabilire, tra i grandi e piccoli comuni.

La comprendo tanto meno inquantochè, i sindaci dei grandi comuni, hanno, per come dicevo pocanzi, funzioni, che in fatto sono essenzialmente politiche.

L'onorevole Crispi ha voluto ritornare oggi, sopra due argomenti che egli aveva trattato nella discussione generale. Il primo argomento è questo: voi, abbandonando l'elezione dei sindaci ai Consigli comunali, nei piccoli comuni, altro non fate che abbandonarli nelle mani dei grandi proprietari. È vero questo? Che finora l'influenza della grande proprietà sia stata molto limitata nelle amministrazioni locali è provato dal fatto che la sovratassa sulle contribuzioni dirette si è costantemente elevata; ma tale influenza sarà anche minore in avvenire, quando avrete applicata questa legge, per la quale il censo finisce di essere la condizione quasi esclusiva dell'elettorato.

Mi duole che l'onorevole presidente del Consiglio abbia quasi voluto indicare alla Camera e al paese la classe dei grandi proprietari, come una classe avversa alle nostre istituzioni.

Crispi, presidente del Consiglio. Non dissi questo.

Di Rudini. Certa cosa si è che l'onorevole presidente del Consiglio ha equiparato ai clericali la classe dei grandi proprietari, accomunando così i rappresentanti di un'industria che è la vita e la forza della nazione con una fazione che combatte il paese. (*Mormorio*).

Io non sono, sventuratamente per me, un grande proprietario; non sono che un modesto agricoltore; ma conosco abbastanza le condizioni dell'industria agricola, per poterne parlare con sicura coscienza.

La grande proprietà in Italia non è costituita da privilegi; ognuno di voi lo sa, la grande proprietà là dove essa esiste, è un fatto economico necessario, inevitabile, indispensabile. La grande proprietà esiste, dove per le condizioni geologiche, telluriche ed economiche del paese non è possibile che la proprietà sia divisa e frazionata.

Ma poniamo che non sia così, o signori. Io credo che la classe dei proprietari in Italia abbia adempiuto costantemente ai propri doveri verso la patria, sia come contribuente, sia sui campi di battaglia e nelle Aule parlamentari.

L'onorevole Crispi ha insistito sopra i pericoli

che questa disposizione di legge, che vi è stata proposta, creerebbe al paese per la maggiore influenza che sarebbe accordata ai clericali.

Io non debbo qui se non ripetere le parole, che furono pronunziate ieri l'altro, dall'onorevole Ferrari e quelle, che furono pronunziate quest'oggi dall'onorevole Cavallotti.

Il partito clericale ha una colpa ed è quella di non avere accettato francamente e sinceramente i fatti compiuti; ma questa colpa determina appunto la sua impotenza.

L'onorevole Cavallotti diceva: se voi dubitate del sentimento italiano vi ingannate, ed io sono dell'opinione dell'onorevole Cavallotti; io credo che il sentimento italiano sia troppo radicato in Italia, perchè si possa lontanamente supporre o dubitare che il partito clericale possa in qualsiasi modo prevalere in Italia.

L'onorevole Crispi accennò ad alcune parole che io ebbi a pronunziare stamane, quando parlava di pastorie che legano i deputati ai sindaci, e disse con accento di grande soddisfazione che egli mai e poi mai aveva chiesto al Governo del Re la nomina di un sindaco.

Permetta l'onorevole Crispi ch'io gli dica con la stessa soddisfazione e con la stessa coscienza di dire la verità, che io mai ho sollecitato la nomina a sindaco del tale o del tal'altro. Ho sollecitato qualche volta il Governo perchè qualche comune fosse provveduto di sindaco, l'ho fatto anche qualche settimana o mese addietro, parlando con l'onorevole Crispi, ma, mai e poi mai ho chiesto che fosse nominata una determinata persona.

Dirò di più. Quando io ebbi l'onore di esercitare le funzioni di prefetto in due provincie importanti, quella di Napoli e quella di Palermo, nessun deputato mi chiese che fosse nominato il tale o tale altro sindaco; mai il Governo del Re nominò persona, che io non avessi proposto.

Ma sono passati vent'anni! ed in vent'anni sono avvenute delle grandi trasformazioni; in vent'anni si è andata formando quest'opinione nel Paese, che i sindaci siano nominati per intercessione dei deputati ministeriali; si è andata formando quest'opinione (non alludo nè punto nè poco all'onorevole Crispi) che i sindaci siano nominati per fini elettorali, per preparare il terreno nelle elezioni politiche.

Ora io domando, o signori, se, nelle presenti condizioni parlamentari del nostro paese, non sia necessario assolutamente che il Governo faccia generosamente getto di una facoltà, ch'è tanto pericolosa. È pericolosa per lei, onorevole Crispi, e sarà ancora più pericolosa per coloro, che ver-

ranno dopo di lei; tanto pericolosa che io credo che nel passato questa facoltà abbia avuto una così perniciosa influenza da compromettere perfino la esistenza del Governo rappresentativo.

Quando noi consideriamo le presenti condizioni del Parlamento italiano, quando noi, o signori, osserviamo la decadenza veramente deplorabile delle nostre istituzioni parlamentari... (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Di Rudini, io non posso lasciar passare una frase che è veramente contraria al vero. Io credo che le nostre istituzioni siano ora vigorose come lo furono sempre e non potrei tollerare che si dicesse che sono in decadenza.

Di Rudini. Accetto il richiamo del presidente.

Coccapieller. I primi a farle decadere sono stati gli uomini di Destra. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Non interrompano. Onorevole Di Rudini, la invito a spiegare la sua frase.

Di Rudini. Accetto il richiamo del presidente e dico che quando...

Coccapieller. Non avete avuto mai pudore. (*Vivi rumori*).

Voci. Fuori, fuori. All'ordine!

Presidente. Facciano silenzio!

Coccapieller. Che c'entra tutto questo col sindaco elettivo?

Presidente. Faccia silenzio!

Di Rudini. Accetto, ripeto, il richiamo che mi fa l'onorevole presidente, e spiego meglio il mio concetto. Io dicevo adunque, o signori, che quando portiamo la nostra attenzione sulle presenti condizioni del Parlamento italiano, il nostro pensiero contemporaneamente ricorre alla questione dei sindaci elettivi.

Spero che la Camera, che il Governo, specialmente il Governo, vorranno tener conto di queste mie osservazioni.

Mi spiace che nell'esordio del mio dire io abbia pronunciato parole, che forse hanno potuto piacere all'onorevole Crispi.

Crispi, presidente del Consiglio. Niente affatto.

Di Rudini. Meglio così; vuol dire che io in tutto e per tutto ho tenuto quella misura, che deve essere tenuta fra gentiluomini e amici.

Un'ultima parola e avrò finito. L'onorevole Basteris, il cui discorso io ho avuto il rincrescimento di non poter ascoltare, ma la cui conclusione era riassunta con parole scultorie dall'onorevole Crispi, chiedeva se, quando la patria fosse in pericolo, il Governo sarebbe sicuro che i sindaci elettivi avrebbero fatto il loro dovere. Io dirò all'onorevole Basteris che è nel mio sentimento che quando la

patria sarà in pericolo ogni cittadino italiano farà il suo dovere. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

Presidente. Allora verremo ai voti.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole ministro intorno all'elettività del sindaco, al relatore resta ben poco da dire. Quindi mi limiterò soltanto a manifestare l'opinione della Commissione sopra i diversi emendamenti.

La Commissione non accetta gli ordini del giorno che restringono le proposte della Commissione, come quelli dell'onorevole Basteris e dell'onorevole Carnazza-Amari, come non accetta quello dell'onorevole Di San Donato, che, riguarda l'elezione diretta, perchè con tale nomina si avrebbe una dittatura in tutti i comuni, i quali avessero il sindaco elettivo.

Alla sua volta, non può accettare l'elettività dei sindaci per tutti i comuni, poichè, come la Commissione ha fatto rilevare, nella sua relazione, vi sono comuni che si trovano in tali condizioni che il sindaco elettivo non vi potrebbe assolutamente adempiere a quegli atti del Governo che gli sono devoluti. L'aver l'onorevole presidente del Consiglio promesso di presentare una legge sul riordinamento degli uffici pubblici, è una ragione di più per mantenere la proposta.

Io personalmente nell'altra Commissione ed in questa sostenni l'elettività del sindaco in tutti i comuni, ma per le ragioni stamane accennate dal presidente della Commissione avvennero delle concessioni reciproche fra Ministero e Commissione, e quindi pur restando nelle mie convinzioni ho consentito nella proposta che abbiamo sottoposto alla vostra approvazione.

Dopo questo non ho altro da aggiungere.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Cavallotti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. Non ho che da fare due brevissime dichiarazioni. Una in linea di fatto personale per conto mio, ed un'altra per conto degli amici miei e della parte politica alla quale mi onoro di appartenere.

Per conto mio, se è fatto personale sentirsi attribuire fatti, opinioni e meriti non propri, declino l'onore attribuitomi dall'illustre Di Rudini.

Accetto invece, per conto del mio partito, la patente di vitalità, di cui l'onorevole Di Rudini ha voluto gratificarci: in quanto noi crediamo che sia partito vitale quello, che, proseguendo sempre

diritto al suo scopo, lo ricerca nelle condizioni pratiche della vita, e non l'abbandona nè per non meritate scortesie, nè per immeritati complimenti.

Appunto per questo, avremmo potuto rammaricarci come non a tutti gli argomenti che da noi furono addotti in difesa del sindaco elettivo, sia stata data esauriente risposta. Avremmo potuto rammaricarci; e rammaricarci anche di questo: che una questione di questo genere, sostenuta da varie parti della Camera, con grande quantità di opinioni, di ragioni, non sia stata lasciata alla libera deliberazione della Camera. Ma, appunto avendo il nostro scopo prefisso, se altri abbandona quella che a noi pare la via più diretta allo scopo, non è una ragione perchè un partito che ci tiene al suo credito di vitalità, imiti gli errori degli altri; noi seguiamo la nostra via.

Perciò, dopo preso atto delle dichiarazioni del ministro, deplorando le condizioni in cui esse ci hanno posto, non facciamo altro che essere coerenti alle parole nostre ed abbandoniamo il nostro emendamento. (*Commenti*).

Presidente. Sta bene.

Ora prego la Camera di prestarmi attenzione. La proposta che più si scosterebbe da quella della Commissione, sarebbe quella dell'onorevole Santi, per effetto della quale il sindaco dovrebbe essere nominato sempre dal Governo.

L'onorevole Santi non è presente; non ha svolto il suo emendamento; quindi considero l'emendamento stesso come non fosse stato presentato.

Viene poi la proposta dell'onorevole Di San Donato, per la quale il sindaco dovrebbe essere eletto direttamente dagli elettori. Quando la proposta dell'onorevole di San Donato non fosse dalla Camera approvata, verrebbe quella dell'onorevole Di Rudinì la quale corrisponde alla prima parte di quella dell'onorevole Luporini, a quella dell'onorevole Baccarini, a quella dell'onorevole De Simone e a quella dell'onorevole Pignatelli nel senso che il sindaco, in tutti i comuni, sia eletto dal Consiglio comunale.

Quando questa proposta non fosse approvata, verrebbe quella dell'onorevole Basteris, con la quale si propone che il sindaco sia eletto dai consiglieri comunali, soltanto nei capoluoghi di provincia e di circondario.

• **Basteris.** La ritiro.

Presidente. Sta bene.

Poi verrebbe quella dell'onorevole Quattrocchi, che vorrebbe che il sindaco fosse scelto dal Consiglio soltanto nei capoluoghi di provincia e di cir-

condario e nelle città di 10,000 abitanti, escludendo i capoluoghi di mandamento.

Onorevole Quattrocchi, la mantiene?

Quattrocchi. La mantengo, specialmente perchè la Commissione la accetta.

Presidente. Ma no; la Commissione propone il sindaco elettivo nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento; Ella invece esclude i capoluoghi di mandamento. Mi dica quindi se mantiene la sua proposta.

Quattrocchi. La mantengo.

Presidente. La proposta dell'onorevole Quattrocchi ha quindi la precedenza su quella della Commissione.

L'onorevole Valle insiste nel suo emendamento?

Valle. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Luporini?

Luporini. Ritiro la seconda parte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. A me spiace grandemente che l'onorevole presidente del Consiglio abbia messo la questione di gabinetto sulla elezione del sindaco.

Il sostenere ancora la mia proposta, dal lato mio, sarebbe un lusso. Mi auguro, onorevole presidente del Consiglio, che non abbiate mai, dal lato amministrativo, a pentirvi di avere respinta la mia proposta, che ritiro.

Presidente. Resta la prima parte della proposta dell'onorevole Luporini, quella, cioè, che il sindaco sia nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

La proposta poi dell'onorevole Quattrocchi si scosta da quella della Commissione unicamente per quello che si attiene ai capoluoghi di mandamento; desidero sapere se l'onorevole Quattrocchi la mantiene o la ritira.

Quattrocchi. La mia proposta si compone di due punti... (*Rumori*).

Presidente. Senta, onorevole Quattrocchi, le ho già detto che la sua proposta si scosta da quella della Commissione solo per quanto riguarda i capoluoghi di mandamento.

Mi dica quindi se mantiene o no questo suo emendamento.

Quattrocchi. Lo mantengo.

Presidente. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Baccarini. Lo mantiene o lo ritira?

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccarini. Quantunque non invitato a ritirare il mio emendamento, debbo dichiarare che mi asterrò dall'entrare, anche da lontano, nella discus-

sione, poichè, dopo la risposta del presidente del Consiglio e le osservazioni dell'onorevole Di Rudini, mi pare che si uscirebbe troppo dall'argomento.

Mi sia però lecito dire che le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio non hanno dissipato alcuna delle obiezioni che io modestamente avevo mosse questa mattina; e molto meno mi hanno persuaso per la seconda parte del mio ordine del giorno, al quale, nelle risposte, non si è nemmeno accennato, forse perchè non trattavasi che di questione di forma.

L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che il mio emendamento, per la prima parte è conforme a quello dell'onorevole Di Rudini. Per la sostanza, infatti, i due emendamenti sono conformi; ma osservo che la prima parte del mio emendamento conteneva anche la modalità della nomina.

Ad ogni modo io rinuncio all'inciso che trattava di questa modalità; e mantengo invece la sostanza della prima parte della mia proposta, fondendola nella formula dell'onorevole Di Rudini, come in quella dell'onorevole Cavallotti.

La mantengo, sebbene con dispiacere, perchè, per me, i principii valgono più degli uomini: *“ melius mori quam fœdari. ”*

Presidente. Degli emendamenti degli onorevoli Del Giudice e Quattrocchi ne parleremo dopo. Per il momento limitiamoci all'emendamento dell'onorevole Di Rudini, che è il seguente:

“ Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto. ”

L'emendamento dell'onorevole Baccarini, nella prima parte, è perfettamente identico a quello dell'onorevole Di Rudini, salvo che vi è di più l'aggiunta: “ ed a maggioranza assoluta. ”

Se l'onorevole Di Rudini accettasse che alla sua formula fosse fatta questa aggiunta, il suo emendamento e quello dell'onorevole Baccarini sarebbero del tutto identici, e potrebbe farsi una sola votazione.

Accetta questa modificazione, onorevole Di Rudini?

Di Rudini. Io accetto la maggioranza assoluta; fo soltanto notare che è un pleonasma poichè queste parole sono già incluse nell'articolo seguente...

Presidente. È vero; si procederà oltre.

Onorevole Baccarini, Ella può dunque unirsi all'emendamento dell'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. Ma giacchè mi trovo a parlare, mi permetta di fare una brevissima dichiarazione. Io voto per i sindaci elettivi in tutti i comuni e siccome ognuno dà al suo voto il significato che

vuole, io do a questo mio voto questo solo e semplice significato: che voglio i sindaci elettivi in tutti i comuni, niente più e niente meno.

Presidente. L'onorevole Pignatelli ha chiesto di parlare; ma la sua proposta è eguale a quella dell'onorevole Di Rudini, e solamente vi aggiunge: “ in tutti i comuni autonomi. ”

Pignatelli. Io voglio dichiarare però che, per tema di tutto perdere, acconsento alla proposta della Commissione; vale a dire di estendere ai capoluoghi di mandamento l'elezione del sindaco.

Presidente. E ritira la sua proposta?

Pignatelli. Sissignore.

Presidente. Sta bene. Si procederà dunque alla votazione intorno alla proposta dell'onorevole Di Rudini.

Intorno a questa proposta hanno chiesta la votazione nominale gli onorevoli Sagarriga-Viscconti, Peruzzi, Martini Ferdinando, Galimberti, Pignatelli, Franchetti, Tittoni, Sanvitale, Saporito, Torraca, Plastino, Cavalieri, Balenzano, Baccarini, Fani, Luporini, Cerruti, Inviti, Clementi, Mariotti Ruggero, Briganti Bellini, Lazzarini, Calciati, Gherardini, Cittadella, Quattrocchi, Guicciardini e Chinaglia.

Coloro i quali approvano la proposta dell'onorevole Di Rudini, risponderanno *sì*; coloro che non l'approvano risponderanno *no*. Si proceda alla chiama.

Adamoli, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Rispondono *sì*.

Agliardi.

Baccarini — Badaloni — Balenzano — Borromeo — Branca — Briganti-Bellini.

Calciati — Cambray-Digny — Cavalieri — Cerruti — Chiesa — Clementi — Costa Andrea.

De Blasio Vinc. — Diligenti — Di Rudini — Dobelli.

Fagioli — Fani — Fortunato — Franchetti.

Galimberti — Garavetti — Guglielmi — Guicciardini.

Marin — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Giov. Battista — Mensio — Meyer — Miniscalchi.

Palitti — Panattoni — Pellegrini — Peruzzi — Petroni — Plastino — Pullè.

Roncalli — Rubini.

Sagarriga — Saporito — Seismit-Doda — Silvestri — Speroni.

Tedeschi — Tegas — Tittoni — Torraca.

Vigoni.

Zanolini.

Rispondono *no*.

Adamoli — Alario — Amadei — Amato Pòjero — Andolfato — Araldi — Arbib — Armirrotti — Auriti.

Baglioni — Barracco — Basteris — Benedini — Berio — Berti — Bertolotti — Bobbio — Bonajuto — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Boselli — Brin — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Canzi — Cappelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza-Amari — Carrozzini — Casati — Castoldi — Cavalletto — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Cocco-Ortu — Coccozza — Colaianni — Comin — Comini — Compagna — Corvetto — Crispi — Cucchi Luigi — Cuccia.

De Blasio Luigi — De Cristofaro — De Dominicis — De Lieto — Della Rocca — De Mari — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — Di Baucina — Di Belgioioso — Di Breganze — Di San Donato — Di San Giuseppe.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Faldella — Farina Luigi — Ferrari Luigi — Finocchiaro Aprile — Florena — Fornaciari — Fortis — Franceschini — Francica — Frola — Fulci.

Gabelli Aristide — Galli — Gallo — Gallotti — Garelli — Garibaldi Menotti — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giudici Giuseppe — Gorio — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guglielmini.

Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lioy — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luporini.

Maffi — Majocchi — Maldini — Maranca Antinori — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Marzin — Mascilli — Massabò — Mattei — Maurogonato — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Miceli — Moneta — Mordini — Morelli — Morra.

Napodano — Narducci — Nasi — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Oliverio.

Pais-Serra — Palizzolo — Palomba — Pandolfi — Panizza — Panunzio — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Pavesi — Pavoni — Peirano — Pelagatti — Peyrot — Pierotti — Pignatelli — Plutino — Poli — Puglia — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riola — Romanin-Jacur — Roux.

Sacchi — Sacconi — Salaris — Sanguinetti — Santi — Sanvitale — Serena — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Suardo.

Tabacchi — Taverna — Tenani — Toaldi — Tomassi — Tondi — Tortarolo — Trompeo.

Valle — Vendramini.

Zainy — Zanardelli — Zuccaro.

Astenuti.

Angeloni.

Del Giudice.

Lunghini.

Paternostro.

Quattrocchi.

Toscanelli.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari della presidenza di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Proclamo il risultamento della votazione nominale sull'emendamento Di Rudinì ed altri deputati.

Presenti 260

Votanti 254

Risposero sì 53

Risposero no 201

Si astennero 6

(*La Camera respinge l'emendamento Di Rudinì*).

D'Arco. Dichiaro che, qualora mi fossi trovato presente alla votazione nominale, avrei risposto sì.

Presidente. Si terrà conto nel processo verbale di questa sua dichiarazione.

L'onorevole Basteris ha ritirato il suo emendamento; l'onorevole Quattrocchi ritira il suo?

Quattrocchi. Sì, signore.

Presidente. L'onorevole Marin propone, a quest'articolo, che, alle parole *di circondario e di mandamento* si aggiunga *e di distretto*.

Però le faccio osservare, onorevole Marin, che la Commissione ha già dichiarato che il suo emendamento troverà sede migliore all'articolo 93. Non è vero, onorevole relatore?

Lacava, relatore. Sì, onorevole presidente. Io prego quindi l'onorevole Marin di rimandare il suo emendamento all'articolo 93 che tratta del coordinamento.

Marin. Accetto.

Presidente. L'onorevole Del Giudice poi pro-

pone di sostituire al secondo capoverso di questo articolo i seguenti capoversi:

“ Per gli altri comuni il Consiglio designerà, a maggioranza di voti, tre dei suoi membri, tra i quali, su proposta del prefetto, il ministro dell'interno farà la nomina.

Quando il prefetto non trovasse nella terna soggetti idonei, può respingerla. Esso può per lo stesso motivo rifiutare una seconda terna. In questo caso esso proporrà al ministro, con rapporto motivato, un nome fuori terna. ”

Il Governo accetta questa proposta sostitutiva dell'onorevole Del Giudice?

Crispi, presidente del Consiglio. No, non l'accetto.

Presidente. La Commissione l'accetta?

Lacava, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. Onorevole Del Giudice, la Commissione ed il Governo non accettando la sua proposta, la mantiene o la ritira?

Del Giudice. La ritiro.

Presidente. L'onorevole Luigi Cucchi propone che, a questo articolo, sia aggiunto l'ultimo capoverso dell'articolo 48, che suona così:

“ Il sindaco dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere. ”

L'onorevole Commissione accetta questa proposta?

Lacava, relatore. Sì, l'accetta, perchè è una disposizione che riguarda tanto il sindaco elettivo, quanto il sindaco nominato dal Re. Accetta pure l'aggiunta proposta dagli onorevoli Berio, Sanguinetti e Canevaro, che è la seguente:

“ I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto quando cessassero di essere capiluogo di provincia, di circondario, o di mandamento. ”

Accettiamo queste proposte, purchè sieno parimenti accettate dal Governo.

Crispi, presidente del Consiglio. Le accetto.

Berio. Ringrazio.

Presidente. L'articolo 47 dunque suonerebbe così:

“ Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento, o che abbiano una popolazione superiore ai diecimila abitanti, è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

“ Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re, fra i consiglieri comunali.

“ Il sindaco dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere. I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto quando cessassero di essere capi luogo di provincia, di circondario, o di mandamento. ”

Pongo a partito l'articolo 47 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 48. Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

“ Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

“ L'elezione non è valida se non è fatta col l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

“ Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

“ Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

“ Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

“ La seduta nella quale si procede all'elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione; altrimenti dal consigliere anziano. ”

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Mi pare, che dopo

l'articolo votato per la nomina d'un presidente del Consiglio comunale, bisogna fare una piccola aggiunta, o un capoverso ultimo. Se c'è il presidente proprio, non c'è bisogno di nominare un presidente speciale.

Giolitti. (*Della Commissione*). Basterebbe sopprimere addirittura il capoverso.

Crispi, *ministro dell'interno*. Sta bene.

Presidente. Allora se ne propone la soppressione?

Crispi, *ministro dell'interno*. Sì.

Presidente. L'onorevole Di San Donato proponeva la soppressione dell'intero articolo 48. Mantiene questa proposta?

Di San Donato. La mantengo.

Presidente. L'onorevole De Simone propone il seguente emendamento:

“ Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed alla scadenza non è rieleggibile. ”

È presente l'onorevole De Simone?

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che rinunzia al suo emendamento.

L'onorevole De Bernardis propone pure questo emendamento:

“ Qualora per compiuto triennio o per dimissione la nomina del sindaco dovesse aver luogo nei tre mesi precedenti alla rinnovazione parziale del Consiglio, verrà rinviata a quando il Consiglio si sia composto. ”

Ma anch'esso non essendo presente s'intende che vi rinunzia.

L'onorevole Puglia ha pure presentato un emendamento. Ha facoltà di svolgerlo.

Puglia. L'emendamento che ho presentato non ha per oggetto d'introdurre nella legge un concetto nuovo o diverso, ma tende a chiarire la formula dalla Commissione impiegata, e non ha perciò bisogno di un largo sviluppo.

L'articolo 48 difatti, che viene in esame, determina il modo di completare le operazioni di elezione nel caso in cui nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta, e dispone che l'elezione sia rimandata ad altra adunanza da tenersi entro 8 giorni.

Mi sarà lecito domandare da qual giorno decorreranno gli otto giorni che sono assegnati?

Certamente la decorrenza suppone un punto di partenza, e senza che codesta determinazione sia fatta, il termine non decorre.

È per questo che ho dimandato di soggiun-

gersi alle parole entro 8 giorni, le altre: *successivi alla votazione di ballottaggio*.

Io non credo che la Commissione avrà difficoltà d'introdurre nel testo della sua proposta una breve modificazione che serve a chiarirla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Puglia. Nell'articolo del disegno di legge è detto:

“ Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione, ” mentre che l'onorevole Puglia propone di dire:

“ Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi *negli otto giorni successivi alla votazione di ballottaggio*, nella quale si procederà a nuova votazione. ”

In sostanza l'onorevole Puglia vorrebbe che la nuova votazione avvenisse dopo gli otto giorni successivi, mentre la Commissione desidera che si faccia entro il termine di otto giorni. La differenza è evidente. Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Puglia.

Presidente. L'onorevole Puglia, mantiene o ritira il suo emendamento che la Commissione ha dichiarato di non accettare?

Puglia. L'onorevole relatore, dal confronto del mio emendamento con l'articolo proposto dalla Commissione, potrà convincersi che il concetto dell'emendamento non è quello ch'egli ha supposto, però, dacchè egli dichiara che la Commissione ha voluto esprimere lo stesso concetto che è nell'emendamento, basterà questo perchè io mi tenga obbligato a ritirarlo, perchè anche così il mio scopo è conseguito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore*. Dopo le nuove spiegazioni date dall'onorevole Puglia non vi è più differenza fra il suo emendamento e la proposta della Commissione, poichè tanto egli che la Commissione intendono che l'elezione sia rimandata ad altra adunanza entro gli otto giorni successivi al ballottaggio.

Dichiaro quindi di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Puglia perchè è superfluo.

Presidente. Onorevole Puglia, mantiene il suo emendamento?

Puglia. Ho già detto, che dopo lo schiarimento dato dal relatore io ritiro l'emendamento.

Presidente. Faccio avvertita la Camera che il penultimo capoverso (che ora diventa ultimo, perchè l'altro è stato portato in fondo all'articolo 47) deve essere modificato nel modo seguente:

“ In quei comuni, nei quali il Consiglio non ha un suo presidente, la seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano. ”

Pongo a partito questo articolo 48 così modificato. Chi l'approva si alzi.

(E' approvato).

“ Art. 49. I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

“ Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la remozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

“ Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

“ Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza della sezione d'accusa che ordina il rinvio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

“ I sindaci, comunque eletti, possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

“ Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

“ La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

“ I decreti di remozione del sindaco saranno comunicati ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati. ”

Onorevole Toscanelli, ha facoltà di parlare su questo articolo.

Toscanelli. Non è questo un momento propizio per parlare. Mi limiterò quindi a pochissime osservazioni.

Le disposizioni contemplate in questo articolo

sono una nuova diminuzione dell'autorità del sindaco, perchè con esse si viene a stabilire che è sufficiente un terzo dei consiglieri per chiedere di deliberare sopra la remozione del sindaco, e l'articolo non indica le cause per le quali esso può essere rimosso.

Ma, per la validità della deliberazione, dice l'articolo che occorre il voto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Sta bene; ma questa garanzia dei due terzi è più apparente che reale, perchè quando la metà dei consiglieri dichiarano che non hanno fiducia nel sindaco, non c'è sindaco al mondo che possa rimanere in ufficio. Con questa disposizione, il sindaco quindi si troverà esposto continuamente agli intrighi, e di più dovrà prestarsi a favorire gl'interessi di questo terzo dei consiglieri e diverrà il trastullo della maggioranza del Consiglio.

Io credo che una disposizione di questo genere basti a rivelare la mancanza assoluta del senso di ciò che occorre perchè l'autorità, qualunque essa sia, abbia il necessario prestigio. Credo che questo sia un grandissimo errore. (*Conversazioni*).

Prego quella parte della Camera, (*La destra*), specialmente l'onorevole Romanin-Jacur, di avere un po' di pazienza (*Si ride*).

Presidente. Onorevole Toscanelli, non apostrofi i suoi colleghi.

Toscanelli. Per queste considerazioni, non faccio nessuna proposta; mi limito a porre in rilievo gli inconvenienti che sono contenuti in questo articolo del presente disegno di legge.

Presidente. Su questo articolo è iscritto anche l'onorevole Figlia.

Figlia. Rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole Puglia ha un emendamento. Egli vorrebbe che fossero soppressi gli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865. Ora l'onorevole Puglia non era presente alcuni giorni fa, quando, nella discussione generale, l'onorevole presidente del Consiglio fece osservare che il Governo ha intendimento di presentare uno speciale disegno di legge per risolvere questa questione. È vero, onorevole presidente del Consiglio?

Crispi, presidente del Consiglio. Perfettamente.

Presidente. Quindi è inutile, onorevole Puglia, che Ella ritorni su questa questione.

Puglia. Dopo questa dichiarazione, nella certezza che sarà presto eliminato questo, ch'io chiamo un anacronismo, non insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Oliverio, ha presentato questo emendamento: “ alla locuzione: dalla data della sentenza della Sezione di accusa che ordina il rinvio, o dalla data della citazione in udienza

si sostituisca la seguente: dalla data della sentenza o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. »

Ha facoltà di parlare.

Oliverio. Due parole. L'articolo 49 al capoverso quarto dice così:

“ Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza della sezione d'accusa che ordina il rinvio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. »

A me pare che l'egregia Commissione, proponendo la sospensione dei sindaci quando sono imputati di reati punibili con l'arresto o con pene più gravi, si fondi sopra l'imputazione, non sul semplice sospetto, si fondi insomma sull'invio dell'imputato al giudizio.

Ora, per l'attuale procedimento penale, non solo la Sezione d'accusa invia al giudizio, ma invia a giudizio anche il giudice istruttore per reati punibili con la pena degli arresti, e con pene superiori. Invia al giudizio anche la Camera di Consiglio, sicchè non occorre la citazione, ma è sufficiente la sentenza o l'ordinanza di rinvio, perchè la sospensione avvenga.

Ecco perchè mi sono permesso di proporre questo emendamento, che spero la Commissione e il Governo troveranno giusto, e che consiste nel sostituire alle parole: “ dalla data della sentenza della Sezione d'accusa, ecc: le altre: “ dalla data della sentenza o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. »

Presidente. L'onorevole Fazio aveva proposto la soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 49.

Ha facoltà di parlare.

Fazio. Io non ripeterò tutte le ragioni addotte per sostenere la necessità che il sindaco sia elettivo nei comuni che hanno un certo numero di abitanti da quelli che poi sostengono che vi sarebbe grave danno nell'ammetterlo in quei comuni che hanno un numero di abitanti minore fosse anche di due soli.

Lo scopo che ci prefiggiamo coll'istituto del sindaco elettivo è quello di rispettare la volontà popolare, la indipendenza e l'autonomia dei comuni.

Però tutti questi scopi finiscono e diventano polvere negli occhi della gente, quando si approvi l'articolo 49, così come è formulato nel disegno di legge, e secondo il quale, il prefetto ha il diritto di sospendere il sindaco ed il Ministero quello di rimuoverlo.

Infatti quando questo rispetto alla volontà popolare, che si chiama l'elezione del sindaco, non tornerà gradito al Governo, questo avrà un modo molto semplice per sbarazzarsene: quello di rimuovere o di sospendere il sindaco.

E chi conosce certi tempi, che non so se sono passati, chi conosce le bizze di certi prefetti, capirà come di questa facoltà si possa fare un uso arbitrario.

Quindi, in omaggio ai principii che la Commissione e il presidente del Consiglio hanno esposto per sostenere la elezione del sindaco, io credo che questi due capoversi dell'articolo 49 debbano essere soppressi, altrimenti tutti gli argomenti addotti in favore di questa tesi non reggerebbero e mancherebbe lo scopo principale di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Peruzzi ha proposto la soppressione dell'articolo 110 della legge comunale vigente; ma, siccome questa questione è riservata ad altra sede, credo che l'onorevole Peruzzi non insisterà nel suo emendamento. È vero, onorevole Peruzzi?

Peruzzi. Non vi insisto.

Presidente. Ora prego il relatore di esprimere l'avviso della Commissione sulle varie proposte.

Lacava, relatore. All'onorevole Toscanelli, che ha detto mancare in questo articolo ogni senso di Governo, risponderò che mi sembra ve ne sia abbastanza, quando si dispone che i sindaci, comunque eletti, possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re, quando concorrano gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarla. A me pare che questa sia la più grande garanzia che possa darsi. E rispondendo all'onorevole Fazio dirò che la Commissione non può accettare la soppressione di questi due capoversi dell'articolo, appunto perchè sono la garanzia contro i sindaci elettivi. Se si dicesse che il prefetto, che il Governo potrà sospendere arbitrariamente i sindaci elettivi, l'onorevole Fazio avrebbe ragione...

Fazio. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore... ma è detto che i sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure quando, richiamati agli obblighi propri, essi non li adempiano. Ma qual mezzo vorrebbe dare l'onorevole Fazio alla autorità costituita, al Governo contro quei sindaci elettivi i quali mancassero ai loro doveri? Una garanzia bisogna pur dare al Governo, il quale deve esistere e deve avere la su-

prema tutela dell'ordine pubblico e dei pubblici interessi! Io, quindi, sotto questo punto di vista, non posso accettare la proposta dell'onorevole Fazio, il quale chiederebbe la soppressione di quei due capoversi che sono stati letti.

Debbo dire ancora all'onorevole Toscanelli, che il terzo dei consiglieri, di cui parla lo stesso articolo, non è destinato ad altro se non che a farsi che, sulla iniziativa di questo terzo possa essere giudicato il sindaco. Ora, quando c'è un terzo dei consiglieri, io credo che sia sufficiente per richiamare l'attenzione del Consiglio sul proprio sindaco. Ma stabilendo che, per la validità delle deliberazioni, occorre almeno il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune mi pare che noi abbiamo dato una grande garanzia al sindaco elettivo.

All'onorevole Oliverio ho avuto il piacere di dire privatamente che la Commissione trovava giuste le sue osservazioni; in vista delle quali si modificherebbe il quarto capoverso così: "Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliverio.

Oliverio. L'onorevole commissario...

Presidente. Non commissario, relatore.

Oliverio. L'onorevole relatore mi permetta di osservargli che io ho detto che la sospensione avviene in seguito al rinvio; e quindi dicendo che la sospensione ha luogo dalla data del rinvio, non bisogna aspettare la citazione.

Se voi parlate di citazione diretta, farete cosa contraria al principio sancito in questo articolo, cioè la probabilità della colpa; la citazione diretta non crea probabilità di colpa, poichè essa non offre ancora nessuno elemento di prova.

Ecco perchè, a mio avviso, quelle ultime parole del capoverso dovrebbero essere modificate nel modo da me proposto.

Fazio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Io volevo soltanto osservare che è vero quanto dice il relatore che la legge prescrive che tali provvedimenti di sospensione e di rimozione debbono essere motivati; ma io opino che, anche con quelle frasi altisonanti, non si viene a dir

nulla, perchè ogni facoltà diviene facilmente arbitrio quando non sia rigorosamente limitata.

A che serve la motivazione? O volete che la Camera ogni giorno debba trasformarsi in tribunale per decidere su questi motivi? Mi pare che ciò venga a turbare tutta la legge.

Presidente. L'onorevole Oliverio mantiene il suo emendamento?

Oliverio. Il mio emendamento fu già accettato dalla Commissione.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

L'articolo 49 modificato dalla Commissione sarebbe il seguente:

"I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

"Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la remozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

"Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

"Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

"I sindaci, ancorchè eletti, dal Consiglio possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

"Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due trienni.

"La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

"I decreti di rimozione del sindaco saranno comunicati ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati."

Si procederà per divisione.

Metto a partito la prima parte, cioè i capoversi 1^o, 2^o, 3^o, 4^o. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte dell'articolo di cui gli onorevoli Fazio e Pantano chiedono la soppressione.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Fazio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io vorrei che si adottasse l'articolo come fu proposto dal Ministero, cioè che il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto che per un triennio. La Commissione propone per due trienni; ma due trienni sono la vita di un uomo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Onorevole presidente, la prego di domandare alla Commissione se accetti la soppressione di questi due capoversi:

“ I sindaci, comunque eletti possono esser sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli.

“ Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due bienni. ”

Presidente. Anzitutto domando alla Commissione se accetti la proposta dell'onorevole Di San Donato che equivale a far rivivere il quarto capoverso dell'articolo ministeriale.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione ha lungamente discusso nel suo seno questa questione. Ma poi venne, ad unanimità dei membri allora presenti, in questo concetto; che un sindaco il quale sia stato rimosso, non debba essere rieleggibile se non dopo decorso un tempo abbastanza lungo, finchè cioè il paese abbia quasi perduta la memoria della rimozione ed egli si sia potuto riacquistare la stima dei suoi concittadini.

Soprattutto poi la Commissione tenne conto di quest'altra circostanza; che nel triennio sarebbero ancora consiglieri molti di coloro che avevano partecipato all'amministrazione del sindaco rimosso; dopo due trienni invece il Consiglio comunale è rinnovato interamente o con consiglieri nuovi, ovvero con consiglieri i quali ebbero confermato dagli elettori il loro mandato. Così se il sindaco dopo sei anni viene rieletto, ciò significa che il paese lo desidera.

È per queste ragioni che la Commissione ha proposto ed il Governo ha accettato il limite dei due trienni.

Presidente. Io volevo appunto domandare se il Governo aveva accettato la proposta della Commissione.

Crispi, ministro dell'interno. Sì, sì.

Presidente. Onorevole Di San Donato, ritira o mantiene la sua proposta?

Di San Donato. Ma che vuole che mantenga?

Fazio. Io aveva domandato la soppressione dei due capoversi; ora domando che sia messa a partito la soppressione soltanto del capoverso: I sindaci, comunque eletti, possono, ecc.

Presidente. L'onorevole Fazio propone la soppressione del quinto capoverso, ma questa proposta corrisponde a votar contro.

Perciò coloro che approvano la soppressione di questo penultimo capoverso voteranno contro la seconda parte dell'articolo 49.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 49, nel suo complesso.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 50. Ove il sindaco non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per lo adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

“ Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà il Consiglio di prefettura, contro il cui giudizio vi sarà ricorso al Consiglio di Stato. ”

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Bonasi.

Bonasi. Rinunzio. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Figlia è presente?

Figlia. Rinunzio anch'io.

Presidente. Anche al suo emendamento?

Figlia. Sì.

Presidente. Anche l'onorevole Fazio aveva presentato un emendamento di cui do lettura.

“ Art. 50. *Propongo che sia così modificato:*

“ Ove il sindaco non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo per gli atti dello stato civile o non li adempia regolarmente può il ministro dell'interno, di accordo col ministro di grazia e giustizia, incaricare dell'adempimento un vice-pretore locale. ”

Ha facoltà di parlare.

Fazio. La mia modificazione io l'aveva presentata per evitare che, ad ogni piè sospinto, si do-

vessero mandare nei comuni dei commissari che bene spesso sono agenti elettorali o di sicurezza pubblica; ma siccome è stata respinta la proposta del sindaco elettivo in tutti i comuni e l'inconveniente da me lamentato avviene nei piccoli e non nei grandi comuni, così ritiro la mia proposta di modificazione a questo articolo 50.

Presidente. Anche l'onorevole Peruzzi ha proposta una modificazione all'ultima parte di questo articolo.

È questa:

“ Propongo che l'ultimo periodo del secondo alinea sia modificato come appresso: *Su di essa pronunzieranno i tribunali ordinari, a seconda delle rispettive competenze.* ”

Ha facoltà di parlare.

Peruzzi. Lo svolgimento della mia proposta è semplicissimo e potrei anche farne a meno, perchè tratta di una chiarissima questione di principii. Come la Camera sa, io proposi, molto tempo fa, l'abolizione del contenzioso amministrativo; rispetto al quale, oggi prevalgono propositi di riordinare la parte rimasta al contenzioso amministrativo nella nostra legislazione, senza per altro intaccare ciò che riguarda diritti e interessi devoluti al giudizio dei tribunali ordinari.

Nel caso che l'amministrazione comunale si valga del diritto di rivalsa contro il sindaco, chi dovrà giudicare se esso debba sopperire alle spese occorrenti per l'invio del commissario?

La Commissione propone che giudice sia il Consiglio di prefettura ed in appello, la proposta sezione del contenzioso del Consiglio di Stato; ed io credo e propongo che il giudizio spetti ai tribunali ordinari.

Detto questo, non aggiungo parole perchè la questione mi pare così chiara che non dovrebbe dar luogo a molte discussioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Peruzzi ha richiamato alla sua mente tempi antichi e specialmente una discussione nella quale fummo avversari; ebbene io gli do prova di condiscendenza, accettando il suo emendamento in massima e modificandone la forma in questo modo:

“ Su di esse pronuncierà l'autorità giudiziaria secondo la rispettiva competenza. ”

Peruzzi. Questo emendamento mi è venuto in mente stamane mentre si discuteva del sindaco;

quindi ho improvvisato, e non essendo legale l'ho formulato imperfettamente, Ella lo ha corretto e la ringrazio.

Crispi, presidente del Consiglio. Naturalmente è il risarcimento dei danni che si deve chiedere...

Una voce. E le spese?

Crispi, ministro dell'interno. Non vi è nulla di contenzioso amministrativo; sono i danni ed interessi, è la rivalsa delle spese fatte; è una questione di diritto civile.

Le ultime parole dell'articolo perciò rimangono soppresse.

Peruzzi. Ringrazio l'onorevole ministro e accetto la sua formola in sostituzione di quella che io avevo proposto.

Torraca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca. Io credo che sia necessario un altro emendamento a questo articolo. (*Ooh!*)

Abbiamo qui il caso di un sindaco che viene meno ai suoi doveri. Ciò è accertato, ed il prefetto manda un commissario regio, il cui ufficio può durare tre mesi. Ora questo commissario andrà nel comune a spese del comune; ma perchè a spese del comune, se colpevole è il sindaco? Si dice “ salva l'azione del comune contro il sindaco. ” In questo articolo la parola *Comune* ha due significati; il comune che paga è il patrimonio comunale; il comune che intenta poi l'azione contro il sindaco è il municipio, cioè sono i consiglieri? Mi pare difficile che i consiglieri possano intentare l'azione contro il loro eletto e contro il loro capo. Vorrei perciò qualcheda di più definito. Siccome il prefetto ha accertato mancanze del sindaco al punto da mandare nel comune un commissario regio, dovrebbe il prefetto stesso intentare l'azione contro il sindaco, che sarà responsabile delle spese, ed il comune non le pagherà. (*Interruzioni e conversazioni*).

Io domando dunque che l'azione sia promossa dal prefetto e sia in questo senso modificato l'articolo, poichè altrimenti avremo questo: il sindaco colpevole e il comune che paga la pena! Che responsabilità è più quella degli amministratori?

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. C'è l'azione popolare che è stata istituita appunto per questo scopo. Io credo che, quando c'è questa garanzia, il prefetto può denunziare il sindaco.

Ma solo il prefetto? Perchè non potrà denunciarlo qualunque contribuente del comune? Ecco

perchè credo che non sia il caso di fare altri emendamenti.

Presidente. Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 50 con la modificazione proposta dell'onorevole Peruzzi, emendata dall'onorevole presidente del Consiglio.

(*È approvato*).

“ Art. 51. Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici. ”

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Bonasi.

Bonasi. Rinunzio.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 51.

(*È approvato*).

“ Art. 52. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati, nei casi dalle leggi determinati, e contro le erronee attestazioni contenute nei certificati stessi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. ”

Su questo articolo vi sono due proposte: una dell'onorevole Fazio...

Fazio. Io crederei necessaria l'aggiunta che ho proposto, ma essendo ormai abituato a vedere rigettare tutto dalla Commissione, vi rinunzio.

Presidente. Allora, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Mussi per il suo articolo aggiuntivo, pongo a partito questo articolo.

(*È approvato*).

L'onorevole Mussi propone il seguente articolo aggiuntivo sottoscritto anche dagli onorevoli Marcora, Maffi e Cavallotti.

“ Le regioni, borgate, sobborghi, aventi una popolazione di 4000 abitanti o più, potranno domandare al Consiglio la nomina di un vice-sindaco incaricato specialmente di curare gli interessi della frazione.

“ Potrà il Consiglio delegare al vice-sindaco tutte quelle funzioni amministrative che crederà del caso.

“ Dovrà il vice-sindaco presentare una relazione sull'andamento dei servizi municipali nella sua frazione in occasione delle sessioni ordinarie del Consiglio. ”

Ha facoltà di parlare.

Mussi. Noi vantiamo città che hanno raggiunto uno sviluppo veramente meraviglioso, e che probabilmente presto supereranno, e alcune hanno anche raggiunto, il mezzo milione di abitanti. Queste poderose agglomerazioni presentano grossi sobborghi, specialmente abitati da operai.

È facile comprendere che, quando trattasi di ottenere dei certificati di nascita, di morte, o di miseria, od altri documenti municipali che spesso occorrono nelle varie contingenze della vita civile, gli operai sono costretti a ricorrere al centro dei comuni dove naturalmente si agglomera una enorme quantità di affari.

Per ciò occorre qualche volta di subire la perdita di una intera giornata di lavoro per sbrigare pratiche molte semplici e che in minori comuni sono subito esaurite.

Voi sapete benissimo che spesso giusti lamenti e malumori gravissimi sono provocati da cause indipendenti dalle autorità, che si potrebbero facilmente correggere ed evitare.

Vi sono anche dei grossi comuni campagnuoli, per esempio Capannori, che vantano una numerosa popolazione, disseminata in parte e raggrupata in centri piuttosto importanti e popolosi ma assai lontani gli uni dagli altri.

Io domando se in questi casi non sia possibile ed utile d'istituire degli uffici municipali secondari a cui si dovrebbero proporre dei vice-sindaci, incaricati sotto la sorveglianza rigorosa delle autorità comunali centrali, di disimpegnare tutti quegli uffici e dar corso a tutte quelle pratiche amministrative che più direttamente rispondano all'interesse della generalità della popolazione.

Il nostro emendamento ha una portata molto modesta ma a mio avviso molto utile; con esso si cerca di avvicinare l'amministrato all'amministratore e voi conoscete benissimo l'adagio che si governa bene da lontano perchè si è più indipendenti, ma si amministra meglio da vicino perchè si è meglio informati e gli affari possono sbrigersi con maggiore sollecitudine e prestezza.

Sembrirebbe anche conveniente che questo vice-sindaco presentasse al Consiglio comunale nelle sedute ordinarie una relazione sull'andamento dei servizi della frazione a cui è preposto; così egli avrebbe modo di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sulle condizioni delle località più lontane, e qualche volta dimenticate, che perciò presentano spesso, specialmente per quanto riguarda la viabilità e l'igiene, gravi inconvenienti e pericoli che possono provocare gravi e giustificati lamenti.

Voi sapete, o signori, che quando trattasi specialmente d'igiene pubblica, sono appunto queste agglomerazioni spesso eccessive e poco sorvegliate quelle che si trasformano in centri di vere infezioni e possono creare dei gravi pericoli per la pubblica salute, pericoli che, non curati a tempo perchè ignorati, possono essere il fomite di malsanie o di malattie contagiose la cui esplosione e diffusione richiama troppo tardi l'attenzione e le cure dell'amministrazione.

Tutti quelli che hanno fatto degli studi sulla storia delle pestilenze che in ogni tempo hanno afflitto l'Italia, sanno che quasi sempre si ignorano le prime origini di quei flagelli di cui successivamente si ebbero a deplorare le terribili conseguenze e tutti gli storici specialisti sono sempre concordi nel deplorare l'incuria spesso involontaria dei pubblici amministratori sempre inerti e tardi nel prevenire e nel combattere le cause e le prime manifestazioni dei contagi.

Quasi sempre una amministrazione sollecita ed energica intervenendo a tempo può sperare di spegnere quei focolari di infezione che, non curati o trascurati, procurano disastri terribili che misure successive anche energiche e speciali non possono scongiurare.

Noi non determiniamo rigorosamente nella nostra proposta le attribuzioni che si devono conferire al vice-sindaco potendo queste variare secondo le opportunità e la natura dei luoghi, lasciamo perciò in facoltà del Consiglio di prendere misure e di prefiggere quei confini che crederà del caso.

In quanto al rapporto annuale dei vice sindaci questo in parte è rappresentato dai reclami dei cittadini, ma la relazione del vice sindaco sarà sempre più completa e avrà un valore morale molto superiore a qualunque rapporto dovuto alla iniziativa privata sempre sospettata di parzialità.

Pregherò la Commissione di voler prestare benevola attenzione a questa nostra proposta e di volerci esporre le sue conclusioni in argomento.

Lacava, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione fa rilevare all'onorevole Mussi che nella sua proposta vi sono degli inconvenienti.

Uno di questi consisterebbe nell'esautorare sempre più il sindaco.

Noi abbiamo approvato ieri la proposta che nei comuni, al di là dei 10,000 abitanti, fosse nominato un presidente del Consiglio comunale, diverso dal sindaco, e quindi abbiamo menomato l'autorità del sindaco.

Con questa disposizione si continuerebbe a menomarla.

Io prego poi l'onorevole Mussi di tener presente le delegazioni, che può dare il sindaco, nonchè l'articolo 105 della legge vigente che dovrebbe bastargli.

L'articolo 105 dice così:

“ Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti. »

E poi c'è l'esempio di Napoli dove il sindaco nomina i vice-sindaci e li delega a quelle attribuzioni, che crede opportune.

Dunque io spero che l'onorevole Mussi si possa accontentare di queste mie osservazioni, e di quanto dispone l'articolo 105, anzichè proporre quel ch'egli propone, poichè, come diceva, non solo continuerebbe a diminuire l'autorità dei sindaci, ma creerebbe tanti sindaci in una stessa città.

Mussi. Conosco il disposto dell'articolo 105 e voleva appunto leggermente variarne le disposizioni.

L'articolo 105 infatti accorda al sindaco la facoltà di nominare il vice-sindaco, noi vi proponiamo invece di attribuire alla frazione il diritto di domandarlo al Consiglio.

In ogni modo, tenendo conto delle osservazioni del relatore della legge, e per non far perdere tempo alla Camera, noi ritireremo l'articolo quando sia fatto obbligo al vice-sindaco, di presentare la relazione annuale che abbiamo proposto.

Lacava, relatore. È questione di regolamento.

Mussi. Se il relatore prende impegno di scrivere nel regolamento le disposizioni da noi domandate prendiamo atto della dichiarazione e non insistiamo nella proposta.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 52. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 53. *Giuramento.* — Il sindaco, prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

“ Il sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri nel termine di un mese

dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio. »

Gli onorevoli Cavallotti, Maffi ed Armirotti propongono la soppressione di questo articolo. L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

Maffi. Fedeli all'impegno assunto di non far perder tempo (*Bravo!*) alla Camera, non daremo svolgimento nè insisteremo sulla nostra proposta. La Camera però comprenderà che non si presentano proposte di questa natura, come per la soppressione del giuramento, per ritirarle volontariamente e senza fare delle dichiarazioni. E le nostre dichiarazioni sono queste.

Abbiamo proposta la soppressione dell'articolo 53, per due ragioni: la prima per questione di principio che oggi sarebbe inopportuno di sollevare, rimettendoci alla discussione del dicembre del 1882 la quale ha in proposito affermato i nostri intendimenti; la seconda perchè l'articolo 53 che il Governo ci propone costituisce un peggioramento alla legge elettorale del 1865 perchè estende ai sindaci il giuramento imposto ai deputati dalla legge del 1882. (*Rumori*).

Di San Donato. C'è ancora.

Maffi. Lo so che c'è ancora, onorevole Di San Donato, ma se ne peggiora la condizione. E se lei legge l'articolo 53 che ci è proposto e lo confronta con l'articolo 100 della legge comunale e provinciale del 1865, vedrà che le condizioni del giuramento sono peggiorate perchè simili a quelle della legge del 1882 che l'onorevole Crispi chiamava insidiose, ingiuste ed inquisitorie.

L'onorevole Di San Donato potrà dire che la applicazione ai deputati della legge sul giuramento del 1882 può essere ingiusta ed inquisitoria, mentre può essere legittima pei sindaci i quali hanno delle altre responsabilità, hanno altre mansioni e sono ufficiali del Governo. Ma a queste osservazioni io rispondo ancora con le parole dell'onorevole Crispi pronunziate il 20 dicembre 1882 che cioè « *il giuramento non lega la coscienza dell'uomo onesto.* » E se anche questo non basta, se la coscienza di uomo onesto non la ritenete una sufficiente garanzia, se la responsabilità di amministratori, se la coscienza dei doveri assunti sono per voi, o signori, parole vuote di senso, riflettete che nello Stato c'è sempre la facoltà di processare; ricordate che vi sono, al di sopra del dogmatismo del giuramento, le leggi civili e penali.

Noi oggi non insisteremo nella nostra proposta. Ma non v'insistiamo sia per l'inopportunità del

momento, sia perchè in materia non si dice oggi l'ultima parola, nè la questione può ritenersi pregiudicata o chiusa con la discussione e con la votazione d'oggi. E infine perchè non vogliamo avventurare alla sorte avversa d'una votazione una grande questione di principio. Ma, ritirando la nostra proposta, dichiariamo che non possiamo approvare l'articolo 53.

Presidente. Io lo porrò a partito.

Chi approva l'articolo 53 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

« Art. 54. *Disposizioni penali.* — Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della presente legge. »

(*È approvato*).

« Art. 55. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

« Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale. »

Lacava, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Vacchelli all'articolo 55; anzi quell'emendamento entra nell'ordine delle idee della Commissione, la quale, come si vede dalla diversità della dizione fra la proposta ministeriale e quella della Commissione, ha escluso anche i ruoli delle imposte comunali, appunto per non creare soverchia burocrazia.

Quindi accetta l'emendamento Vacchelli, per cui l'articolo sarebbe redatto così:

« Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, saranno a cura dei sindaci trasmessi ai prefetti, » e il resto come nell'articolo.

Presidente. Avendo la Commissione accettato l'emendamento dell'onorevole Vacchelli, l'articolo 55 rimarrebbe compilato così:

« Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, saranno a cura dei sindaci trasmessi ai prefetti, e

rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

“ Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale. ”

E così l'articolo?

Lacava, relatore. Perfettamente.

Luporini. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luporini. Vorrei fare una osservazione.

Se si parla di *un esemplare*, non bisogna dire *saranno*, ma *sarà*.

Questo per ragione di grammatica. (*Si ride*).

Lacava, relatore. Se l'onorevole Luporini avesse osservato che, di fronte all'articolo proposto dalla Commissione c'è quello proposto dal Ministero, avrebbe visto che il *saranno* non è altro che un errore di stampa. Difatti l'articolo del Ministero dice:

“ Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, e i ruoli delle imposte comunali, saranno, a cura dei sindaci, trasmessi ecc. ”

Tolti da questo articolo *i ruoli delle imposte comunali*, è rimasto, puramente per errore di stampa, il *saranno* nell'articolo della Commissione.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, pongo a partito questo articolo, con l'emendamento dell'onorevole Vacchelli, che è accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

“ Art. 56. Il prefetto, od il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge. ”

(*È approvato*).

“ Art. 57. Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 55, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto. ”

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Vacchelli aveva presentato un emendamento a questo articolo.

Vacchelli. Siccome l'onorevole Puglia ha proposto che il concetto che desideravo inserire in

questo articolo, venga aggiunto all'articolo 58 consento a rimandare il mio emendamento all'articolo 58.

Presidente. E quindi, per ora, lo ritira.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Anche l'onorevole Vacchelli non ha guardato bene l'articolo 57. Spesso accade che qualche sottoprefetto, ed anche qualche prefetto di mala volontà (ce ne abbiamo parecchi), ritengono le deliberazioni delle deputazioni provinciali per 15 giorni. Il quattordicesimo giorno, per interrompere il termine voluto dalla legge, scrivono al sindaco del comune per demandare maggiori dilucidazioni. Il sindaco e la Giunta si affrettano a darle, e allora passano altri 15 giorni.

Il prefetto al ventinovesimo giorno fa un'altra domanda perchè quelle dilucidazioni che ha ottenute non hanno rischiarato perfettamente la cosa. Ora se si creano dei doveri per i sindaci, bisogna che si determinino pure quelli dei prefetti. Se la Commissione non crede di mettere un articolo nella legge per imporre anche dei doveri ai prefetti, io raccomando all'onorevole ministro, perchè nel regolamento sia imposto l'obbligo ai prefetti di rispettare non solo la lettera ma anche lo spirito della legge.

Questo che io vi dico, onorevoli signori, è accaduto parecchie volte, di modo che si sono viste delle deliberazioni che sono andate innanzi per tre o quattro mesi, e sempre legalmente, perchè il prefetto prima dei 15 giorni scriveva per avere quelle dilucidazioni. Questo non è leale nè regolare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti,

Giolitti. (*Della Commissione*). Osservo all'onorevole Di San Donato che la Commissione accettò questa disposizione appunto perchè rimediava agli inconvenienti da lui lamentati.

Qui è detto che il decreto di sospensione non si può emettere se non entro 15 giorni dalla data della ricevuta, perciò se il prefetto, anzichè prendere una deliberazione, scrive delle lettere e lascia passare i 15 giorni, non ha più il diritto di reclamare.

Se si crederà necessario, si potrà nel regolamento chiarire ancor meglio questo punto, rimanendo però ferme che la legge va intesa nel modo da me indicato.

Di San Donato. Son felicissimo d'essere d'accordo con la Commissione.

Presidente. Non essendo fatta alcuna proposta

e nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 57.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 58. La deliberazione diventa esecutiva se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

“ Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo nel ritardarne l'esecuzione.

“ Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 53.

“ L'annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni dalla data del decreto di sospensione. ”

Gli onorevoli Cavallotti, Maffi, Armirotti hanno proposto quest'emendamento:

“ (Al terzo alinea). Il prefetto udita la Giunta provinciale amministrativa, di cui all'art. 60, ecc.

“ (Il resto identico). ”

L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

Maffi. Non credo che vi sia bisogno di svolgimento, perchè è, più che altro, una questione di forma e di armonia fra le diverse disposizioni della legge.

Presidente. C'è ora un altro emendamento dell'onorevole Puglia, ma se la Commissione desidera rispondere all'onorevole Maffi...

Giolitti. (Della Commissione). Siccome le altre proposte si riferiscono a questioni diverse rispondo intanto all'onorevole Maffi.

Egli ha presentato due emendamenti: uno a questo articolo 58, l'altro all'articolo successivo, i quali emendamenti si collegano fra di loro.

Ora l'articolo 58 come è formulato dal ministro d'accordo con la Commissione dice:

“ Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 56. ”

È naturalissimo che il consigliere del prefetto sia il Consiglio di prefettura.

Se d'altronde si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Maffi a quest'articolo sarebbe poi impossibile accettare l'altro da lui proposto.

Nell'articolo 59 noi proponiamo la seguente disposizione:

“ Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni della comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. ”

Invece l'onorevole Maffi vorrebbe che il prefetto, prima di pronunciare l'annullamento, sentisse il parere della Giunta provinciale e che poi, se il comune non è contento della deliberazione del prefetto, dovesse ricorrere alla stessa Giunta provinciale.

Questo non sarebbe un congegno logico. Invece, secondo l'ordinamento proposto dalla Commissione d'accordo col ministro, il prefetto sente il Consiglio di prefettura facendo un atto di Governo, non di giurisdizione. Contro quest'atto di Governo poi, ci darebbero i mezzi di ricorso secondo l'articolo 59.

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maffi. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Giolitti, dichiaro di ritirare tanto l'emendamento su questo articolo 58 quanto quello sul successivo articolo 59.

Presidente. Viene ora l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Puglia. Egli propone che al primo capoverso si sostituisca il seguente:

“ La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o del sottoprefetto, o se il decreto, ecc. ” come nell'articolo della Commissione.

L'onorevole Puglia ha la facoltà di parlare per svolgerlo.

Puglia. La Commissione lo accetta? Io parlerò se la Commissione non lo accetta.

Giolitti. (Della Commissione). Desidererei sapere in che consista.

Puglia. Non lo ha letto? Allora parlerò.

Secondo il progetto di legge nell'articolo 55 si stabilisce che le deliberazioni del Consiglio sono trasmesse ai prefetti e ai sottoprefetti entro 8 giorni; nell'articolo 56 si stabilisce che “ il prefetto, od il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi osservate le disposizioni della presente legge o di altre leggi. ”

Nell'articolo 57 è previsto il caso in cui il prefetto o il sottoprefetto entro 15 giorni dalla

ricevuta della deliberazione, ne sospenda l'esecuzione ed allora il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se è emanato dal sotto-prefetto.

All'articolo 58 invece è previsto il caso in cui il prefetto o il sottoprefetto volessero far diventare esecutive le deliberazioni e si dice, che trascorsi 15 giorni senza che il decreto di sospensione di cui all'articolo 55 sia stato pronunziato, le deliberazioni stesse diventano esecutive.

Ma c'è un altro caso.

Non è necessario che scorrano 15 giorni per far diventare esecutive le deliberazioni del Consiglio comunale; il prefetto o il sotto-prefetto possono vistarle ed allora le deliberazioni così vistate diventano immediatamente esecutive; cosicchè il visto, o il lasciare scorrere 15 giorni, implica l'esecuzione; il decreto implica la sospensione.

Ora questo caso in cui il prefetto ed il sotto-prefetto abbiano dovuto riconoscere giuste le deliberazioni, il caso in cui possano non lasciar trascorrere 15 giorni ed approvarle perchè diventino immediatamente esecutive, non è previsto dalla legge.

Per queste ragioni, io propongo che il primo capoverso di quest'articolo sia modificato così:

“ La deliberazione diventa esecutiva se è rinviata col visto del prefetto o sotto-prefetto e se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi. ”

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). La proposta fatta dall'onorevole Puglia è compresa nelle disposizioni adottate da noi perchè la proposta nostra dice: “ La deliberazione diventa esecutiva se non è sospesa entro 15 giorni. ” È evidente che, se il prefetto dichiara di non voler sospendere la deliberazione, non occorre lasciar decorrere i 15 giorni, poichè con tale dichiarazione egli rinuncia al diritto di sospensione. Però, siccome è sempre meglio chiarir tutto, così non c'è nessuna difficoltà ad accettare la formula concordata fra gli onorevoli Puglia e Vacchelli secondo la quale la deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o del sotto-prefetto, o se decorrono i 15 giorni senza che sia ordinata la sospensione.

Presidente. Dunque la Commissione accetta l'emendamento degli onorevoli Puglia e Vacchelli?

Giolitti. (*Della Commissione*). Sì.

Presidente. Si tratta adunque di una sostituzione al primo capoverso?

Giolitti. (*Della Commissione*). Si debbono aggiungere le parole stampate in corsivo: “ se è rimandata col visto del prefetto o del sotto-prefetto ” e poi segue come nel testo dell'articolo proposto dalla Commissione.

Presidente. Dunque l'articolo sarebbe modificato così:

“ La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o del sotto-prefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi. ”

Giolitti. (*Della Commissione*). Precisamente.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 58 così modificato nel primo capoverso.

(È approvato).

“ Art. 59. Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. ”

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

Toscanelli. Quest'articolo si riferisce alla facoltà che hanno i comuni di ricorrere contro la deliberazione della prefettura che annulla per illegalità e per inosservanza della legge la deliberazione del comune.

Pur troppo la pratica che ho delle cose amministrative mi dice che spesso è accaduto che i prefetti hanno ritenuto che fosse viziata l'osservanza della legge nelle deliberazioni dei Consigli comunali, poi i Consigli comunali hanno ricorso, ed è risultato che la violazione non vi era.

Ora per ricorrere, allo stato attuale delle cose, con la legge che abbiamo, vi sono due gradi di giurisdizione, perchè prima si ricorre al ministro dell'interno, che decide sentita la sezione del Consiglio di Stato, che si riferisce alle cose dell'interno, e siccome si propone in questo articolo che il ricorso sia diretto al Governo del Re, non è più il ministro dell'interno che decide, ma è il Governo del Re udito il Consiglio di Stato.

L'articolo 63 che riguarda i ricorsi relativi a tutte le deliberazioni che esercita la Giunta di tutela, la quale dipenderà dalla Camera come sarà composta, ammette il ricorso al Consiglio di Stato, e non essendovi nulla che dica che la

deliberazione del Consiglio di Stato non sia un giudizio assoluto, o qualche cosa che avvenga al di fuori dell'influenza del potere esecutivo, naturalmente vi è maggior garanzia in cospetto della provincia e del Consiglio di Stato, di quello che non sia in cospetto del solo Governo del Re, perchè in sostanza si tratta di tagliatelli fatti in casa; (*Ilarità*) è il prefetto che rappresenta il Governo, ed è il Governo che deve dire che il prefetto ha torto; è molto difficile che questo avvenga, e nel dubbio il Governo, per mantenere il prestigio del prefetto, naturalmente inclina a dar ragione al prefetto anzichè ai ricorrenti. Io ho sostenuto e ritengo che il Governo abusasse delle deputazioni provinciali, e per questo mi sono manifestato favorevole al Consiglio di prefettura, ben inteso purchè vi sia modo di reclamare contro gli abusi eventuali del Governo che credo ci saranno sempre ed in proporzione non piccola. (*Rumori*).

Voci. Basta, basta!

Toscanelli. Non dubitate; più chiasso fate e più tempo perdete, perchè io parlerò di più; quindi è meglio che stiate zitti.

Presidente. Ma prosegua, onorevole Toscanelli.

Toscanelli. Dunque, a mio modo di vedere, se in alcuni casi si può ricorrere all'autorità del Consiglio di Stato, non è concepibile come in una medesima legge per alcuni casi vi si debba ricorrere e per altri si debba ricorrere al Governo del Re. Mi pare che ci sia una contraddizione nei termini. Certamente questo sistema di far decidere al Governo le decisioni prese da chi lo rappresenta non è un sistema eminentemente liberale, perchè, sebbene questa legge si sia detta liberale, non ha proprio che il frontispizio di questa supposta libertà.

Per queste ragioni a me pare che si potrebbe correggere questo inconveniente qualora l'articolo fosse così modificato: "Contro il decreto di annullamento ecc. previo parere del Consiglio di Stato, espresso con deliberazione motivata."

Io non mi attento a proporre emendamenti, ma mi pare che con questa modificazione sarebbe tolto l'inconveniente di fare per alcuni ricorsi in un modo e per altri in un altro.

Starò a sentire che dirà il rappresentante della Commissione ed eventualmente il ministro.

Io ho fatto questa osservazione a sgravio di coscienza; il ministro e la Commissione faranno quello che crederanno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Se l'onorevole

Toscanelli ci tenesse veramente, come ha detto, a sgravarsi la coscienza, avrebbe fatto bene a leggere non solamente la legge del Consiglio di Stato ma anche il regolamento; e allora avrebbe visto che, tanto nel caso indicato dall'articolo 143 della legge comunale, quanto in quelli previsti dall'articolo 9 numero 4º della legge 20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato, trattandosi di ricorsi al Re, il parere viene dato a sezioni riunite; quindi non c'è nessuna differenza fra l'un caso e l'altro.

Presidente. L'onorevole Toscanelli non fa proposte?

Toscanelli. Io diceva di ricorrere al Consiglio di Stato.

Presidente. Ma non fa proposte...

Toscanelli. Son troppo vecchio per fare proposte non accettate dal Ministero nè dalla Commissione.

Presidente. Mi pare che non sia abbastanza vecchio! (*Ilarità*).

L'onorevole Majocchi ha una proposta, ma che è indipendente...

Majocchi. Si potrebbe mandare dopo il 59.

Presidente. Intanto metto a partito l'articolo 59, poichè l'onorevole Toscanelli non fa proposte.

(*È approvato*).

L'onorevole Majocchi fa la seguente proposta:

"Contro una deliberazione del Consiglio comunale importante una spesa non obbligatoria è data facoltà ad uno o più cittadini di reclamare alla Giunta provinciale amministrativa di cui all'articolo 61, appenachè la somma delle imposte pagate dai reclamanti superi la metà del complessivo importo tributario del comune.

"Il prefetto o sotto-prefetto ordina la sospensione della deliberazione e manda il reclamo immediatamente alla Giunta per la decisione di conferma o di annullamento della deliberazione contestata.

"In conseguenza dovrebbero essere soppressi gli articoli 66 e 68."

Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io pregherei l'onorevole Majocchi di voler rimandare questa questione agli articoli 66 e 68, perchè allora discuteremo se la somma stabilita deve essere calcolata sopra il valore estrinseco o intrinseco, se il ricorso deve andare alla Giunta amministrativa, se ci devono essere altre garanzie.

Qui anticiperemmo la questione.

Presidente. Onorevole Majocchi, acconsente?

Majocchi. Acconsento.

Presidente. Così è esaurita la parte del titolo dei comuni.

Essendo esaurito questo titolo proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani.

Interrogazioni degli onorevoli Toaldi e Solimbergo al ministro della marina sulla mancanza di ghiaccio a Massaua.

Presidente. Sono giunte al banco della Presidenza due domande d'interrogazione rivolte al ministro della marina.

La prima è dell'onorevole Toaldi:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro della marina sul servizio del ghiaccio che fa la regia marina a Massaua. ”

L'altra è dell'onorevole Solimbergo:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina sulle cause dell'attuale mancanza del ghiaccio a Massaua, e sui provvedimenti che intende prendere. ”

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interrogazioni.

Brin, ministro della marina. Sono pronto a rispondere anche subito.

Presidente. Allora, poichè il regolamento lo permette, saranno svolte subito.

L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare.

Toaldi. È da qualche tempo che circola una molto sgradevole notizia sul servizio, che dovrebbe fare la regia marina per il ghiaccio a Massaua. Abituato a vedere che la maggior parte di queste lagnanze a carico della pubblica amministrazione sono originate dal malcontento personale, per insuccessi individuali, non vi ho dato importanza. Ma quando ho visto queste vaghe voci prender corpo, venire raccolte nelle colonne di giornali che, se non in tutto, almeno in parte godono la benevolenza ministeriale e la fiducia del paese, mi sono impensierito di questi fatti, perchè concernono cosa, che tocca da vicino la salute pubblica, e specialmente i nostri concittadini, i nostri soldati e, in particolar modo, i malati, che sono in Africa.

Mi sono quindi rivolto al ministro della marina per avere schiarimenti. Dirò che fra questi lagni ve ne sono di quelli che accennano ad ingerenze indebite di deputati, che avrebbero fatto ottenere anticipazioni, le quali possono trovare la loro sede in poteri discrezionali del Mi-

nistero, e che si potranno verificare. Ma io non mi occupo di questo. Io so che i nostri soldati, i nostri malati a Massaua mancano di ghiaccio, e prego l'onorevole ministro della marina di dare delle spiegazioni in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Solimbergo.

Solimbergo. Aggiungerò poche parole alle brevissime dell'onorevole Toaldi.

Mi limito a notare soltanto che il ghiaccio per Massaua non è cosa di lusso, come può esserlo per altri paesi, ma di prima necessità, quasi elemento di vita.

Dalle relazioni che ci giungono di là, apprendiamo che il ghiaccio manca da un mese.

È una privazione gravissima, specialmente per gli ospedali.

L'onorevole Toaldi ha accennato a voci strane, a dicerie inqualificabili, che corrono per i giornali a questo proposito.

Io mi guarderò bene dal raccogliere tali voci; ma credo tuttavia che sia utile, necessario, che il Governo dia intorno a tuttociò, senza riguardi, senza riserve, nettamente, le spiegazioni più ampie, più precise, più esplicite.

Ed è utile e necessario non meno che l'onorevole ministro della marina dica alla Camera come intende di provvedere subito a che si tolga questo deplorabilissimo inconveniente, della mancanza del ghiaccio, di cui soffrono acerbamente i nostri malati, i nostri soldati che compiono un alto dovere sotto quel clima terribile.

Brin, ministro della marina. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Brin, ministro della marina. Io darò subito qualche spiegazione sopra questo servizio importantissimo del ghiaccio per le nostre truppe di Massaua, servizio che è stato oggetto di gravissime preoccupazioni del Governo.

Spero che riuscirò a dimostrare, che il Governo ha fatto tutti gli sforzi necessari per bene adempiere questa sua incombenza, e perchè sia soddisfatto un bisogno urgentissimo delle nostre truppe in Africa.

Quando si fece la prima spedizione, il ministro della guerra si preoccupò della necessità di provvedere di ghiaccio gli ospedali di Massaua, e mandò di quelle macchinette Garet, che producono piccole quantità di ghiaccio, esclusivamente per il servizio degli ospedali.

Poi provvide delle macchine più perfezionate, cioè delle macchine ad etere, macchine nelle quali

si condensa l'etere con circolazione d'acqua innalzata per mezzo di una macchina a vapore, e da questa condensazione, con un processo speciale, si ottiene il ghiaccio.

Queste macchine hanno dato negli altri paesi buonissimi risultati, e cioè ad Aden e da noi in Assab.

Il ministro della guerra aveva quindi tutte le ragioni per credere che, anche in Massaua avrebbero funzionato bene.

Ora queste macchine, siccome a Massaua si ha una temperatura sensibilmente superiore alla temperatura altissima di Aden e di Assab, non c'è stato modo di farle funzionare.

Quindi nel 1885 i nostri soldati mancavano completamente di ghiaccio.

Allora il ministro della marina è intervenuto: ha noleggiato dei bastimenti a vapore che hanno caricato del ghiaccio in Norvegia. Il servizio dopo l'arrivo di questi bastimenti è andato molto bene; la distribuzione del ghiaccio non solo si fece agli ospedali, ma l'uso di esso diventò generale.

Dimodochè quest'uso del ghiaccio è diventato ora un vero bisogno.

Ma la Camera comprenderà quanto sia costoso questo sistema. Questo ghiaccio ci viene a costare 650 lire la tonnellata. Ma preoccupato del benessere dei nostri soldati il Governo non ha guardato a questo sacrificio, e prima ha noleggiato il vapore *Orient* e poi il vapore *Lockard* e con essi ha provveduto questo ghiaccio. Desiderosi però di trovare un sistema che fosse più economico, abbiamo fatto quel che hanno fatto gli inglesi. Anche essi a Suakim hanno prima provveduto coi vapori, eppoi hanno impiantato a terra delle macchine da ghiaccio.

Dunque il comando delle truppe si è preoccupato di questo e aveva fatto un contratto con una casa di Aden la quale aveva offerto di fare questo impianto e provvedere questo ghiaccio a 800 lire la tonnellata. Allora questo servizio era concentrato al Ministero degli affari esteri. Venuto il contratto al Ministero della marina, io ho dato parere contrario, perchè il prezzo era molto maggiore di quello che pagavamo col sistema costoso dei vapori che caricavano il ghiaccio in Norvegia.

Si è continuato quindi col sistema dei vapori. Dopo si sono fatti degli sforzi per ottenere che qualcuno facesse questo impianto. Si ebbe un'offerta dalla Società delle ghiacciaie di Napoli, che funziona molto bene, il cui direttore è il professore Betocchi.

Questa Società si obbligava a eseguire a Massaua l'impianto per la produzione del ghiaccio occorrente per i nostri soldati e per la colonia. Domandò un compenso di lire 206,400 per tale impianto obbligandosi a dare il ghiaccio a lire 200 la tonnellata. Questo prezzo era molto conveniente paragonato non solo a quello di lire 800 chiesto dalla casa di Aden, ma anche con quello di lire 650 che ci costava il ghiaccio di Norvegia portato a Massaua con piroscafi che dovevano soggiornare colà perchè il ghiaccio fosse consumato.

La Società delle ghiacciaie di Napoli si obbligava inoltre di costruire una camera frigorifica e di mettere a disposizione del governo delle casse frigorifiche e dei vagoni per trasportare il ghiaccio fino ai forti.

Questa offerta è stata esaminata dal Consiglio superiore di marina e trovata dal lato economico molto favorevole, fu sottoposta al Consiglio di Stato ed approvata, e quindi si stipulò un regolare contratto.

Notino che secondo l'articolo 11 di quel contratto, il prezzo di 206,400 lire si doveva pagare in tanti dodicesimi, o rate mensili di 17,200 lire fino all'esaurimento della somma, per cui l'intero prezzo non doveva essere pagato che a termine di un anno.

La Società si è messa a fabbricare questo stabilimento per la produzione del ghiaccio e nel mese di aprile ha cominciato a funzionare. Fu nominata una Commissione che fece le prove e la Commissione, dopo 78 ore di esperimento, trovò che il meccanismo aveva funzionato perfettamente e quindi rilasciò il certificato di collaudo per l'adempimento del contratto. Ho qui il verbale del comandante Grillo. Quindi la Società ha domandato il pagamento della prima rata.

Ora notino che questa prova si è fatta il 28 aprile. Noi avevamo ancora in quell'epoca a Massaua il piroscavo *Lockard* che aveva ancora 250 tonnellate di ghiaccio. Hanno continuato a tenere questo bastimento e poi il 20 maggio, assicuratisi che lo stabilimento funzionava bene, hanno sbarcato, per risparmiare il noleggio del piroscavo, le 250 tonnellate di ghiaccio, le hanno messe nella camera frigorifera e poi hanno licenziato il bastimento.

Quindi, da parte del Governo si era provveduto largamente, perchè non solo si era provveduto alla costruzione di questo stabilimento, ma si è tenuto laggiù un bastimento, perchè se quello stabilimento non avesse funzionato bene, avrebbero potuto trattenerne il bastimento, ed avendo 250 tonnellate di ghiaccio al 20 maggio, vi era tutto il tempo di noleggiarne un altro, quando il ghiaccio fosse esaurito.

Disgraziatamente, venuto il caldo, è successo che queste macchine, messe su da questa Società, hanno cominciato a non poter funzionare regolarmente, perchè vi sono avvenute delle avarie.

Io non difenderò la Società. Quello che io posso dire si è che, avendo parlato col professore Betocchi, mi persuasi che la Società ha fatto tutto il possibile per fare le cose bene, perchè ha comprato le macchine dei sistemi più moderni in Inghilterra, dello stesso sistema di quelle che il Governo inglese ha adottato per uno stabilimento consimile a Suakim; ha fatto venire un macchinista inglese per montarle e per esercitarle; ed anzi i danni hanno cominciato a verificarsi quando il macchinista inglese, per ragioni di salute, o per altro, ha lasciato Massaua, e si è dovuto impiegare al maneggio di quelle macchine del personale nostro, forse meno pratico di quello inglese.

Io credo che se queste macchine non hanno funzionato bene, ciò sia avvenuto un poco per mancanza di attitudine e di conoscenza delle macchine stesse nel personale nostro, ma in gran parte per le condizioni realmente eccezionali di Massaua, e per la sua altissima temperatura. Difatti, come ho già detto, è avvenuto anche al Ministero della guerra che le macchine, che avevano dati buoni risultati ad Assab, non funzionavano più a Massaua.

Adesso vedo da un rapporto che anche a Suakim è accaduto lo stesso per le macchine colà impiantate dal Governo inglese.

Anche là, nel forte del caldo, le macchine per fare il ghiaccio si sono arrestate. Di modo che, da un mese in qua, queste macchine funzionano per una giornata (ma devono fare degli sforzi; tanto più che ci sono delle basse maree eccezionali, e sforzi pure eccezionali deve far le pompe che alzano l'acqua, per cui facilmente si guasta) e poi si arrestano.

Ho ricevuto, oggi stesso, un dispaccio che dice così: "Macchina ripreso lavoro; prodotto due tonnellate di ghiaccio, ma occorre di nuovo ripararla; si arresterà per tre giorni."

Questo fatto è molto spiacevole; però io credo che, dalle spiegazioni che ho dato alla Camera, apparisca come il Governo abbia fatto tutto il possibile perchè non succedesse.

Preoccupato di questa condizione di cose, appena avuta notizia che questa macchina cominciava ad arrestarsi saltuariamente, il Governo ha preso i provvedimenti opportuni; e, prima di tutto, ha dato facoltà al Comando di mandare ad Aden a prendere del ghiaccio (poichè là c'è un fabbricante), per portarlo a Massaua.

Soltanto è da notare che nel viaggio, con quella temperatura, se ne perderà molto.

Di più, abbiamo imbarcato a Napoli sul *Gotardo*, che è partito da quattro giorni, 120 tonnellate di ghiaccio. Quel bastimento è già arrivato a Porto Said; di modo che è sperabile che, fra cinque o sei giorni, possa arrivare a Massaua. E, per quanto ci sia da prevedere che molto ghiaccio si perderà durante il viaggio, tuttavia credo che ne arriverà una discretissima quantità. Ancorchè ne arrivino solo 20 tonnellate delle 120, siamo sicuri di aver provveduto al bisogno; poichè, oltre questo, io ho fatto noleggiare un altro bastimento, che è già andato in Norvegia e che ora è in viaggio per Massaua, con a bordo 700 tonnellate di ghiaccio e la macchina frigorifera. Si calcola che questo bastimento arriverà a Massaua nella prima quindicina di agosto.

Questo per quanto riguarda gli sforzi fatti dal Governo per provvedere il ghiaccio a Massaua.

Resta la parte amministrativa, e quelle voci alle quali hanno accennato gli onorevoli Toaldi e Solimbergo, e che credo molti avranno lette nei giornali.

Si è detto che il Governo aveva anticipato 206,400 lire per questo contratto, e che le aveva pagate malgrado che sapesse che le macchine non funzionavano, e si parlò anche d'indebita ingerenza.

Ora ecco come stanno le cose. Il 28 d'aprile si è fatto il collaudo di queste macchine, e la Commissione ha dichiarato che funzionavano benissimo, dopo una prova di 78 ore.

Venuto questo verbale di collaudo, il Governo, come era suo dovere, ha pagato la prima rata in lire 17,200. Questo contratto, è inutile che lo dica, è stato approvato dal Consiglio superiore, dal Consiglio di Stato, e registrato dalla Corte dei Conti; di modo che si è pagato un dodicesimo come stabiliva il contratto; e quindi le 206,400 lire non si sarebbero pagate che dopo 12 mesi d'esercizio.

Il contratto era vantaggioso appunto per essersi stabiliti questi pagamenti a rate mensili. Siccome la produzione si limitava alla piccola quantità di due tonnellate al giorno, alla fine dell'anno il Governo avrebbe guadagnato 50,000 lire su quello che pagava prima; dopo avrebbe pagato il ghiaccio un terzo di quello che era stato stabilito nel contratto fatto dal comando locale con quella casa d'Aden.

Non vi è stato quindi che il pagamento di 17,200 lire.

Ma appena saputo che la macchina non funzio-

nava più, non ho fatto pagare neppure il ghiaccio prodotto.

Il Governo è quindi completamente al coperto.

Da questo racconto del come sono andate le cose la Camera può giudicare quanto ci sia di vero in questa voce delle 206,000 lire anticipate contro le prescrizioni del contratto.

Del resto basta riflettere che quand'anche ci fosse un ministro che nell'esecuzione di questo contratto avesse voluto usare dei favori, basta riflettere che c'è una Corte dei conti in Italia che certo non avrebbe permesso simile irregolarità. Non parlo poi delle altre 80,000 lire che sarebbero state distribuite.

Certo è che questa Società delle ghiacciaie di Napoli ha speso più di 350,000 lire per l'impianto; ha fatto dei sacrifici gravissimi, perchè ha dovuto mandare dall'Italia tutti gli operai a Massaua, ai quali anzi il Governo ha già pagato 30,000 lire per conto della Società la quale aveva precedentemente versato la stessa somma allo Stato.

Ad ogni modo questa Società non ha esatto fino al giorno d'oggi che 17,200 lire, mentre ne ha speso, fra impianti e forniture, 400,000.

Io non sono obbligato a difendere questa Società; naturalmente sarò severissimo nel curare l'adempimento dei contratti; ma devo dire francamente che la mia opinione è questa: che la Società ha messo tutto l'impegno per adempiere l'obbligo suo, sopportando anche, come sopra ho dimostrato, perdite gravissime.

Dopo queste parole credo che sarebbe al disotto della mia dignità di raccattare il fango che si è tentato gettare sull'amministrazione della marina a questo riguardo.

Hanno detto che bastava citare questi fatti per mostrarne l'enormità: io dico che è un'enormità che si inventino dei fatti che non hanno il minimo fondamento per scagliare il fango su chi ha diritto di portare alta la fronte. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Così sono esaurite le interrogazioni degli onorevoli Solimbergo e Toaldi.

Marin. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa.

Marin. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marin. Domando che sia iscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge per un sussidio dello Stato, per le bonifiche Polesane.

Presidente. Ma se dovesse fare un ordine del giorno speciale, sarebbero molti i disegni di legge che dovrebbero esservi iscritti.

Ne riparleremo domani.

La seduta termina alle 6,35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)

4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

7. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

8. Sulla emigrazione. (85)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)

12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

13. Aumento di fondi per completare le bonifiche contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

16. Acquisto di mobilio ad uso delle regie Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali. (177)

17. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Autorizzazione ad alcuni comuni per ec-

cedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86. (176)

20. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei depositi e prestiti od altri Istituti. (175)

21. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)

22. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (183)

23. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)

24. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

25. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

26. Provvedimenti a favore delle Casse-pensioni per gli operai. (74)

27. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spesa impreviste dall'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativa adattamento ad uso della R. Ambasciata in Madrid. (278)

28. Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)

